

Legislatura 16<sup>a</sup> - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 767 del 17/07/2012

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVI LEGISLATURA -----

# 767ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2012 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CHITI, indi della vice presidente MAURO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-II Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; II Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

#### **RESOCONTO SOMMARIO**

#### Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 9.41.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 12 luglio.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3365) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile

(410) COSTA. - Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

# (1644) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri sono stati illustrati tutti gli emendamenti. Sospende la seduta in attesa dei pareri della 5<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti riformulati.

La seduta, sospesa alle ore 9,46 e nuovamente alle ore 10,16, è ripresa alle ore 11,08.

MONGIELLO, segretario. Dà lettura dei pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge e sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Dichiara improponibili, per estraneità al contenuto del provvedimento, gli emendamenti 1.108, 1.0.100, 4.0.200 (testo 3), 4.0.101 e le proposte di modifica riferite al disegno di legge di conversione x1.0.100 e x1.0.101.

VIZZINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G100, G101, G102 e G200.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Accoglie gli ordini del giorno G100, G101, G102 e G200.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (Disposizioni in materia di armi).

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101, interamente soppressivi dell'articolo.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Si associa al parere del relatore.

ORSI (PdL). Esprime disappunto per la soppressione di una normativa che avrebbe dovuto risolvere difficoltà applicative in tema di commercializzazione delle armi dopo l'abrogazione del Catalogo delle armi.

#### Presidenza della vice presidente MAURO

DI GIOVAN PAOLO (PD). Il problema richiamato dal senatore Orsi trae origine dall'abrogazione del Catalogo nazionale delle armi che suscitò preoccupazione nelle Forze dell'ordine. Se si intende affrontare la questione in modo non ideologico, non si può ignorare l'esistenza di un utilizzo illecito delle armi sportive.

SAIA *(CN: GS-SI-PID-IB-FI)*. E' favorevole alla soppressione di un articolo scritto male. Ricorda che l'abrogazione del Catalogo nazionale delle armi deriva da una direttiva europea e che altri Paesi sensibili ai rischi del terrorismo non hanno una normativa sulla catalogazione. Le difficoltà interpretative nascono da appesantimenti burocratici del Ministero dell'interno.

DIVINA (LNP). E' favorevole alla soppressione dell'articolo 1, che contiene disposizioni confuse. Il catalogo nazionale delle armi esisteva solo in Italia.

BIANCO (PD). Il PD è favorevole alla soppressione dell'articolo 1 perché la materia è complessa ed è opportuno affrontarla in una sede più appropriata. Il Gruppo è invece contrario a proposte e atti di indirizzo volti a prefigurare soluzioni in tema di regolamentazione delle armi.

PERDUCA (PD). Per sottolineare la necessità di regolamentare la materia in modo da rendere più stringenti i controlli sulle armi, annuncia, anche a nome della senatrice Poretti, l'astensione nella votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1.

PARDI (IdV). Annuncia il voto contrario dell'Italia dei Valori sugli emendamenti 1.100 e 1.101.

L'abolizione del Catalogo nazionale delle armi è stata un errore; la previsione che attribuiva nuove competenze al Banco nazionale di prova è stata svuotata in Commissione. La mancanza di qualsiasi organo di controllo rappresenta la soluzione peggiore.

ORSI (*PdL*). Il dibattito è falsato da affermazioni che non corrispondono al vero. Ogni arma, prima di essere commercializzata, viene testata presso un ente pubblico di controllo. La previsione di un Catalogo nazionale aveva appesantito la procedura, istituendo un controllo preventivo.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 1.100 identico all'1.101 interamente soppressivi dell'articolo. Sono quindi preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

SAIA *(CN: GS-SI-PID-IB-FI)*. Presenta l'ordine del giorno G1.100 che impegna a considerare armi comuni da sparo, senza ulteriori aggravi burocratici, tutte quelle identificate come tali dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quelle previste nelle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE

DI GIOVAN PAOLO (PD). Non si può ignorare che l'attività venatoria in Paesi non democratici serve da copertura al traffico e alla diffusione illegali di armi. Ritiene che l'ordine del giorno G1.100 non possa essere accolto perché prefigura una soluzione ad una soluzione complessa che deve essere invece approfondita.

BELISARIO (*IdV*). Chiede alla Presidenza di non ammettere alla discussione l'ordine del giorno G1.100 e, in via subordinata, di accantonarlo per consentirne una valutazione migliore.

PRESIDENTE. Accantona l'ordine del giorno G1.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 del decreto-legge (Comunicazione della cessione di fabbricati).

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0.100, 2.0.200 (testo 2), a condizione che venga inserita la clausola di invarianza finanziaria richiesta dalla Commissione bilancio, 2.0.106 e 2.0.108. Sui restanti emendamenti non improcedibili il parere è contrario.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore, ma sull'emendamento 2.0.112 si rimette all'Assemblea.

DIVINA (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 2.0.100/1, che mira a non gravare i circoli privati di regole e oneri eccessivi, anche in considerazione della funzione sociale che molti di essi assolvono, nonché del carattere volontaristico del lavoro svolto in tali realtà.

BIANCO *(PD)*. Il Gruppo Partito Democratico è contrario all'emendamento 2.0.100/1 e favorevole all'emendamento 2.0.100, il cui scopo è quello di porre in essere un controllo preventivo sui circoli privati e sugli enti collettivi, per evitare la somministrazione abusiva di sostanze alcoliche, in particolare per contrastare il fenomeno dell'abuso di alcol da parte delle giovani generazioni.

L'emendamento 2.0.100/1 risulta respinto.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 2.0.100.

BIANCO (PD). Riformula l'emendamento 2.0.200 (testo 2), in ossequio alle osservazioni della Commissione bilancio. (v. testo 3 nell'Allegato A).

Il Senato approva l'emendamento 2.0.200 (testo 3).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.0.105, 2.0.101 (testo 2), 2.0.102, 2.0.104, 2.0.103, 2.0.107 (testo 2), 2.0.109, 2.0.110, 2.0.111 e 2.0.113 sono improcedibili, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Senato approva gli emendamenti 2.0.106 e 2.0.108.

SALTAMARTINI (*PdL*). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.112, che propone di estendere la protezione penale per l'accesso agli uffici delle Forze di polizia. Si tratta di stabilire il divieto di accesso non solo ai luoghi militari, ma anche ai luoghi obiettivamente da proteggere per ragioni di sicurezza.

L'emendamento 2.0.112 risulta respinto.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge (*Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*).

VIZZINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.100 e contrario sull'emendamento 3.0.250. I restanti emendamenti hanno avuto il parere contrario della Commissione bilancio per difetto di copertura.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono improcedibili, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ANTEZZA (PD). Insiste per la votazione dell'emendamento 3.4, in quanto il comma 4 dell'articolo 3 prevede una deroga alla norma di applicazione del metodo della risulta che è incoerente rispetto al comma 3 dell'articolo 3 e anche all'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). La declaratoria di improcedibilità dell'emendamento 3.2, che ha le stesse finalità dell'emendamento 3.4, non è comprensibile, perché la proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

BATTAGLIA (*PdL*). Condivide le considerazioni della senatrice Antezza e insiste per la votazione dell'emendamento 3.5, identico all'emendamento 3.4.

Gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.0.250 e 3.0.251 risultano respinti.

Il Senato approva l'emendamento 3.0.100.

Risultano assorbiti o improcedibili gli emendamenti 3.0.2, 3.0.1, 3.0.200 e 3.0.103.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge (Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

VIZZINI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.100 (testo corretto), 4.0.100 (testo 3) e 4.0.103 e parere contrario sui restanti emendamenti non improcedibili.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

PARDI (IdV). Insiste per la votazione dell'emendamento 4.200 che ha avuto il parere contrario della Commissione bilancio.

L'emendamento 4.200 risulta respinto.

Il Senato approva l'emendamento 4.100 (testo corretto), che assorbe gli emendamenti 4.028, 4.0.29, 4.0.30 e 4.0.31.

Risultano improcedibili, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, o respinti gli emendamenti da 4.300 a 4.102, nonché l'emendamento 4.0.150.

Il Senato approva l'emendamento 4.0.100 (testo 3).

SBARBATI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Insiste per la votazione dell'emendamento 4.0.7, che punta a rimediare ad una situazione di disparità di trattamento ingiustificata tra i Corpi dello Stato deputati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica e che sono sottoposti allo

stesso rischio di servizio.

Risultano rispettivamente respinto e improcedibile gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.6.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). L'emendamento 4.0.8 propone che anche le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco siano convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione della Decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e del bilancio.

Risultano respinti o improcedibili gli emendamenti da 4.0.8 a 4.0.20.

INCOSTANTE (PD). Trasforma l'emendamento 4.0.26 in ordine del giorno (sottoscritto anche dalla senatrice Sbarbati) al fine di impegnare il Governo a farsi carico della situazione complessiva delle diverse tipologie del personale, ponendo mano ad una revisione di tutte le questioni relative alle piante organiche, anche nell'ambito della *spending review*.

SALTAMARTINI (PdL). Sottoscrive l'ordine del giorno annunciato dalla senatrice Incostante.

PRESIDENTE. In attesa della predisposizione dell'ordine del giorno, l'emendamento 4.0.26 è accantonato.

Risultano improcedibili gli emendamenti 4.0.260 e 4.0.261.

MASCITELLI (*IdV*). Insiste per la votazione dell'emendamento 4.0.262, che punta a risolvere i problemi relativi al potenziamento della pianta organica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Risultano respinti, assorbiti o improcedibili, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 4.0.262 a 4.0.46, nonché gli emendamenti 4.0.106 e 4.0.107.

Il Senato approva l'emendamento 4.0.103.

MONGIELLO, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno G4.0.108, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 4.0.108 (*v. Allegato A*).

BELISARIO (IdV). Sottoscrive l'ordine del giorno G4.0.108 e annuncia il voto favorevole del Gruppo.

VIZZINI, relatore. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G4.0.108.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Accoglie l'ordine del giorno G4.0.108.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge (Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione).

VIZZINI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti non improcedibili.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

DELLA MONICA *(PD)*. Ritira l'emendamento 5.1, che chiede di sopprimere l'articolo 5. Lascia infatti perplessi il passaggio a regime delle disposizioni da esso recate, in base alle quali le quote non utilizzate del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura vengono utilizzate per finanziare attività dei Ministeri e in parte a coprire il Fondo per il servizio civile e il Fondo per l'immigrazione. Per non indebolire il contrasto alla criminalità organizzata, tale disposizione andrebbe limitata nel tempo.

PARDI (IdV). Insiste per la votazione dell'emendamento 5.2 sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per difetto di copertura.

Risultano respinti o improcedibili, stante il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.100.

BAIO (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Chiede chiarimenti sulla dichiarazione di improcedibilità, da parte della Commissione bilancio, dell'emendamento 5.0.100, con cui si propone al Governo di compensare il mancato aumento delle accise sui carburanti con un incremento delle imposte sui giochi d'azzardo.

AZZOLLINI (*PdL*). La pronuncia della Commissione bilancio è determinata da valutazioni squisitamente tecniche, confermate dalla Ragioneria generale dello Stato e dagli Uffici del Ministero dell'economia. Si vuole sostituire una maggiore entrata con una minore entrata sui giochi e una copertura è necessaria. L'emendamento potrebbe trovare copertura ove si intervenisse sulla percentuale delle vincite, ma per verificare la praticabilità di tale soluzione occorrerebbe più tempo.

DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). L'articolo 81 della Costituzione non può essere usato per bloccare le decisioni politiche, come è accaduto più volte per le iniziative del Terzo Polo, quindi sarebbe opportuno che l'Aula si pronunciasse sull'emendamento in esame. E' altresì necessario creare un'Agenzia che si occupi specificamente del settore dei giochi e finalmente lo regolamenti.

POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo dovrebbe essere favorevole a fronte di un ampliamento dei propri poteri in materia di giochi, tuttavia è eticamente preferibile che tale settore resti sotto il controllo parlamentare. Bisogna tener conto inoltre che gli introiti derivanti dalla tassazione sui giochi sono variabili, al contrario di quelli provenienti dalle accise sui carburanti, e che su una materia tanto complessa, su cui incide anche il tema del contrasto alla criminalità organizzata, sono sconsigliabili interventi occasionali, come quello proposto.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Non si può venir meno all'impegno di conseguire il pareggio di bilancio, su cui si sono fatti tanti proclami, ed è sconsigliabile intraprendere il cammino della razionalizzazione della spesa pubblica approvando un emendamento privo di copertura finanziaria.

LANNUTTI (*IdV*). È inconcepibile che la Commissione bilancio ponga veti a proposte emendative parlamentari senza documentare in maniera approfondita la mancanza di copertura finanziaria, considerato che, quando si tratta di destinare ingenti risorse al sistema bancario, invece, non si fanno obiezioni. Dal momento che le osservazioni del rappresentante del Governo non risultano convincenti, ritiene opportuno che l'emendamento 5.0.100 venga posto in votazione.

AZZOLLINI (*PdL*). I componenti della Commissione bilancio esaminano in modo approfondito le questioni di loro competenza. In ogni caso, il senatore Lannutti non ha affrontato il problema della copertura dell'emendamento 5.0.100.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Non meraviglia il pronunciamento della Commissione bilancio, sulla base delle considerazioni espresse da Ragioneria generale e Ufficio legislativo del Ministero dell'economia, i cui pareri si basano come al solito su un'analisi statica dei provvedimenti, senza tenere conto degli effetti di rimbalzo dell'aumento delle imposte o del taglio della spesa sul sistema economico. Solo alla luce di questa analisi, l'emendamento 5.0.100 potrebbe essere giudicato privo di copertura. Bisogna fare attenzione che l'espressione del parere *ex* articolo 81 della Costituzione non diventi uno strumento per esautorare la politica.

LAURO (*PdL*). È difficile quantificare le entrate fiscali derivanti dalle imposte sui giochi effettivamente riscosse, di cui peraltro si registra una forte caduta. Bisognerà analizzare i motivi di tale fenomeno, tenendo presente che incombe il rischio dello scoppio di una bolla finanziaria che potrebbe coinvolgere le entrate tributarie, le concessionarie ed il sistema bancario.

BAIO (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.100.

Risulta respinto l'emendamento 5.0.100.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

#### Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ARMATO (PD). In relazione alle infiltrazioni camorristiche nel comune di Quarto, in provincia di Napoli, e al macabro avvertimento camorristico ai giudici che stanno indagando, chiede al Governo di inviare una commissione d'accesso.

PERDUCA (PD). Dal 18 luglio i Radicali aderiranno ad uno sciopero della fame per richiamare l'attenzione della politica e dell'opinione pubblica sulla violazione dei diritti umani determinata dalle condizioni di vita nelle carceri.

FLERES (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Sollecita la risposta all'interrogazione 3-02870 sui costi delle intercettazioni telefoniche. Richiama l'attenzione dei colleghi sull'ennesimo suicidio avvenuto in carcere.

GRAMAZIO (*PdL*). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-07921 sulla tutela e la manutenzione dei mosaici della stazione Ostiense di Roma.

PEDICA (IdV). Richiama l'attenzione sulla protesta dei lavoratori dell'ACI informatica che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa dei tagli imposti dalla spending review.

PRESIDENTE. Invita la senatrice Armato a presentare un atto ispettivo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,14.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, ospiti presenti nelle tribune.

#### **RESOCONTO STENOGRAFICO**

#### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,41).

Si dia lettura del processo verbale.

MONGIELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,44).

#### Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3365) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile

(410) COSTA. - Riconoscimento dello stato di Forza di polizia e delega al Governo per la riforma del rapporto di lavoro e per la riforma del servizio volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(1644) MASCITELLI ed altri. - Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui

(Relazione orale) (ore 9,45)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione orale, ha avuto luogo la discussione generale e sono stati illustrati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Colleghi, dal momento che non è ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente sulla riformulazione di alcuni emendamenti, sospendo la seduta fino alle ore 10,15.

(La seduta, sospesa alle ore 9,46, è ripresa alle ore 10,15).

Onorevoli colleghi, purtroppo non possiamo riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo perché la 5<sup>a</sup> Commissione non ha ancora terminato il suo lavoro. Pertanto, sospendo la seduta fino alle ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,16, è ripresa alle ore 11,08).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, precisando che alcuni pareri, che sono già stati espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione ma la cui redazione non è ancora pervenuta, saranno letti nel corso dei lavori.

MONGIELLO, segretario. «La 1ª Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che, per quanto attiene agli appostamenti per le voci stipendiali, gli stessi tengano conto - in sede di predisposizione del bilancio annuale di previsione - dei passaggi di qualifica, secondo le disposizioni recate, nello specifico, dal decreto legislativo n. 217 del 2005 e, conseguentemente, anche le dinamiche salariali relative alla promozione a capo squadra e a capo reparto siano state considerate nella costruzione delle previsioni di bilancio per il 2012».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.0.1, 3.0.102, 3.0.104, 3.0.105, 4.4, 4.5, 4.6, 4.101, 4.102, 4.0.150, 4.0.7, 4.0.6, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24, 4.0.25, 4.0.26, 4.032, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.36, 4.0.37, 4.0.38, 4.0.39, 4.0.40, 4.0.410, 4.0.43, 4.0.46, 4.0.102, 4.0.105, 4.0.108, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.0.1, 2.0.101, 2.0.102, 2.0.103, 2.0.104, 2.0.105, 2.0.107, 2.0.109, 2.0.110, 2.0.111, 2.0.113, 2.0.200, 3.0.200, 3.0.101, 3.0.103, 4.200, 4.300, 4.0.200, 4.0.100, limitatamente alla lettera *b*) del primo comma, 4.0.101, 4.0.106, 4.0.107, 6.0.101, 6.0.102, xl.0.100 e xl.0.101.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.0.100, 3.0.2, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.104 e

6.0.200.

Resta sospeso l'esame dell'emendamento 5.0.100.

Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.101 (testo 2), 2.0.107 (testo 2), 3.4 (testo 2), 5.0.100 e 6.0.150.

Sulla proposta 4.0.100 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento alla lettera *b*), primo comma, dopo la parola: "convenzioni" delle seguenti parole: ", a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato".

Sulla proposta 4.0.200 (testo 3) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2-*ter*, delle parole: "relativo al Ministero dell'interno", con le seguenti: "relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Sull'emendamento 2.0.200 (testo 2) il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è di nulla osta sull'emendamento 1.4 (testo 2 corretto)».

PRESIDENTE. La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.108, 1.0.100, 4.0.200 (testo 3), 4.0.101, nonché gli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione x1.0.100 e x1.0.101, per estraneità al contenuto del provvedimento in esame.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso della discussione generale e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G100, G101, G102 e G200.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo accoglie questi ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100, G101, G102 e G200 non verranno posti ai voti.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3365.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 1.100 e 1.101. Essendo soppressivi dell'intero articolo 1, vorrei proporre, se lei è d'accordo, di passare subito alla loro votazione. Se approvati, infatti, farebbero decadere i successivi.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 1.100, identico all'emendamento 1.101.

ORSI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI (PdL). Signor Presidente, vorrei esprimere il mio disappunto in merito al fatto che un articolo prodotto dal Ministero - articolo presentato al fine di risolvere un problema di recepimento della

recente normativa di livello europeo, ossia della specifica direttiva, in materia di armi, e quindi per superare le difficoltà relative all'abrogazione del catalogo delle armi per la loro stessa commercializzazione - viene oggi ritirato di fronte alla difficoltà sul piano tecnico, o forse politico, di condividere un testo che dia una risposta ai problemi evidenziati dallo stesso Ministero.

Mi risulta l'esistenza di un ordine del giorno che, in qualche modo, a fronte dello stralcio dell'articolo 1, darebbe comunque una indicazione su come procedere alla commercializzazione delle armi nel nostro Paese in mancanza del catalogo.

#### Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,18)

(Segue ORSI). Di fronte alla mancanza di detto catalogo, il Parlamento, con l'acquiescenza del Governo, mette la testa sotto la sabbia e non affronta un problema evidenziato e segnalato da tutto il settore e che lo stesso Governo ha recepito inserendolo nel testo del decreto-legge perché avente le caratteristiche di necessità ed urgenza.

Mi domando quindi se il Governo è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che chiarisca come, dopo l'abrogazione del catalogo, con la semplice punzonatura e verifica posta in essere dal Banco nazionale di prova, sia possibile la commercializzazione delle armi nel nostro Paese. Si tratta di un ordine del giorno che siamo pronti a produrre, e del quale il Governo probabilmente già conosce il testo.

In caso contrario, mi domando che senso abbia stralciare questa normativa che, mi rendo conto, è di difficile realizzazione sotto il profilo tecnico su un equilibrato valore normativo. Tuttavia, lasciamo aperta su un tema molto delicato - forse meno problematico dal punto di vista dell'ordine pubblico di quanto qualcuno potrebbe pensare - una questione sulla quale in Italia sono state evidenziate migliaia di problematiche e per la quale lo stesso Ministero dell'interno è stato chiamato ad emanare una valanga di circolari contenenti soluzioni interpretative, per chiarire la metodologia applicabile alla commercializzazione delle armi nel nostro Paese. (Applausi del senatore Morando).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, vorrei segnalare al collega Orsi in maniera non ideologica, come ha chiesto ieri il collega Saia, e ai colleghi in Aula che questo articolo è molto delicato. Certamente, dal punto di vista delle scelte del Partito Democratico, si può essere per la soppressione dell'articolo, ma sapendo bene che l'anno scorso fu approvata di soppiatto nella legge di stabilità la soppressione del catalogo nazionale delle armi, cosa non da poco in questo Paese. Fu l'Associazione nazionale funzionari di polizia a parlarne in maniera preoccupata, non le associazioni pacifiste. La fine del catalogo delle armi da sparo significa una maggiore volatilità di questo mercato, dal punto di vista interno ed esterno.

Se non si è ideologici, colleghi Orsi e Saia, diventa evidente che non addebito a chiunque faccia uso delle armi da sparo per motivi sportivi o di caccia - su questo ve la vedrete con chi la pensa diversamente sulla caccia - l'intenzione di un commercio illecito delle armi. Chiedo a voi e anche al Governo, visto che sopprimiamo l'articolo 1, ma rimane purtroppo in vigore la scelta compiuta con la soppressione del catalogo delle armi da sparo, se la cosa più semplice e semplificatoria non sia quella che ogni produttore di armi, che siano sportive, da caccia o paramilitari, metta a disposizione del Ministero dell'interno e del Banco nazionale di prova le specifiche tecniche e uno specimen dell'arma. Eventualmente si procede al controllo con un catalogo telematico nel quale siano presenti tali specifiche e la consegna fatta al Banco nazionale. Sarebbe la cosa più semplice, invece di avere due o tre regimi, come veniva fuori da questa norma.

Penso che si possa anche immaginare che, in un decreto in cui si parla di vigili del fuoco, questa materia possa andare ad altro conto, ma rimane comunque aperto il *vulnus* della questione dell'assenza del catalogo, e rimane aperto il fatto che la questione va affrontata in maniera non ideologica, ma anche sapendo che, anche se il problema non è imputabile a chi fa tiro sportivo, esiste l'utilizzo illecito. Negli anni passati sono state vendute armi a carattere sportivo a canna liscia in Paesi dove poi sono state utilizzate in maniera diversa. Non è certo colpa di chi fa caccia o

uso delle armi sportive, ma questo tema va tenuto presente, perché è molto, molto serio.

SAIA (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, partendo da posizioni quasi opposte condivido l'intervento del senatore Di Giovan Paolo, ma la questione è che il Governo, al di là del fatto di inserire in un decreto sui vigili del fuoco un argomento che con i vigili non ha a che fare, non ha condiviso le scelte che sta facendo in questo provvedimento e in questo articolo con chi, nel mondo venatorio, in quello del tiro sportivo e tra i costruttori (non solo i grandi costruttori, ma anche i piccoli artigiani), non condivide il provvedimento in esame.

Sono d'accordo con il senatore Di Giovan Paolo, ma la *ratio* dell'articolo è errata. Si ricordi inoltre la legge n. 110 del 1975 e la direttiva della CEE che ci ha imposto di cancellare il catalogo. Non auspico pertanto una sua reintroduzione, perché sarebbe un appesantimento, uno strumento in più e anche un qualcosa che fuoriesce, a parere mio, dalle regole; l'Italia sarebbe l'unico Paese in Europa in cui si svolge un doppio controllo, che non serve, che sembra capzioso e che può anche dare adito, come dicevo nell'intervento di ieri, a cattivi pensieri. Non c'è la necessità di fare questo tipo di controllo. L'illiceità di utilizzo di armi per altri scopi non la fermiamo con questo tipo di burocrazia, ma in altre maniere.

Se gli altri Paesi, che hanno la nostra stessa sensibilità nei confronti del terrorismo, non hanno ritenuto di applicare o trascinarsi strumenti che sono datati, di oltre novant'anni fa, come il catalogo delle armi, evidentemente è perché non ritengono che ciò sia utile, se non a preservare la coscienza del Ministero, che pensa di aver fatto quello che doveva fare, ma poi le armi girano lo stesso, vengono vendute, in una maniera o nell'altra, e chi le usa non ha timore di farlo fuori dalla legge.

La verità è che l'articolo 1 è stato scritto male, e condivido pertanto pienamente la decisione del relatore di eliminare l'articolo.

Non è vero, a parer mio, pur riconoscendo l'assoluta preparazione in questo campo del collega Orsi (è questa un'interpretazione di legge), che oggi le case produttrici siano bloccate. Questo è ciò che vuole il Ministero, perché è il Ministero che dà questa interpretazione, mentre in tutti gli altri Paesi europei non è così. È esattamente la questione alla base dell'infrazione per cui, nell'ultima legge finanziaria, abbiamo dovuto abrogare il catalogo delle armi. Non è vero che oggi le case produttrici, piccole o grandi che siano, debbano rimanere bloccate, perché la legge non prevede questo. L'interpretazione forzata e capziosa del Ministero per introdurre sottobanco il catalogo delle armi, con un nome diverso, ma con una commissione uguale a quella di prima, che non ha utilità e non serve, è la dimostrazione che non c'è del tutto buona fede da parte del Ministero.

Mi pare che il collega Divina stia preparando un ordine del giorno in questo senso - che sottoscrivo - che impegna il Governo a sbloccare tale situazione, consentendo la produzione di nuove armi, con tutti i controlli necessari per legge (in base ad una serie di leggi che esistono già e che già regolamentano tutta la materia), e mettendo da domani i produttori nelle condizioni di avere l'autorizzazione del Ministero ad esercitare la licenza e vendere prodotti nuovi.

Ci stiamo costruendo problemi ulteriori, che purtroppo esulano dai titoli molto roboanti a capo di questo articolo, che suggerisce che si stia facendo questo per bloccare il terrorismo. Da uomo di destra, non credo mi si possa negare la sensibilità rispetto al tema del terrorismo, ma non è questa la preoccupazione: le preoccupazioni sono altre.

Come al solito, riscontriamo il vizio, in particolare del Ministero dell'interno, di non ragionare in maniera aperta e non ideologica, come diceva il senatore Di Giovan Paolo, e di preservare i piccoli poteri che non hanno più nessuna utilità e bloccano le riforme e la possibilità di andare avanti con leggi più europee, più sburocratizzate rispetto ai meccanismi del Ministero, che francamente hanno un po' stancato. Non è questa la sicurezza che serve al Paese. (Applausi dal Gruppo CN: GS-SI-PID-IB-FI e della senatrice Bonfrisco).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, noi riteniamo che, seppure non risolutiva, quella di sopprimere l'articolo 1 sia la migliore soluzione possibile, e ringraziamo il Governo per averlo capito. L'alternativa sarebbe stata inoltrarsi in un ginepraio che probabilmente avrebbe ancor più complicato la vita a tante figure.

A chi recrimina sull'abrogazione del Catalogo nazionale dobbiamo ricordare che eravamo l'unico Paese in Europa ad avere questo orpello in più. Forse tanti dimenticano che abbiamo un'industria del settore florida, che dà occupazione a personale estremamente qualificato. Con la pretesa di migliorare la sicurezza e di combattere il terrorismo rischiamo, con una normativa sbagliata, di complicare la vita a chi svolge attività sportiva e venatoria (che sempre sport rimane, anche se qualcuno non lo condivide). L'introduzione del concetto di «somiglianza di arma automatica» avrebbe creato un pasticcio enorme e addirittura avrebbe diviso le armi sportive in quelle puramente sportive, perché idonee esclusivamente a quel tipo di utilizzo, e quelle sportive somiglianti ad armi automatiche, che avrebbero avuto due discipline diverse, e le seconde non avrebbero nemmeno consentito di fare attività sportiva.

L'emendamento della Commissione, che aveva anche tentato di trovare una soluzione, peggiorava forse ancora di più la situazione perché, introducendo l'esclusione delle armi da caccia a canna liscia, lasciava aperto il passo, anche per l'espletamento della caccia, a tutte le carabine che non sono a canna liscia. Avremmo creato pasticci su pasticci.

Pensiamo che sia bene così. Il Ministero si assuma delle responsabilità perché ormai sappiamo che le armi sportive sono quelle esclusivamente idonee a quel tipo di attività. Le armi da caccia sono già disciplinate dalla legge n. 157 del 1992 e le armi da guerra solo quelle disciplinate dalla legge. Se manca un coordinamento tra Banco e Commissione nazionale si prenda la responsabilità il Governo di stabilire con una circolare o con un decreto la procedura e semplifichi la vita a tutti quanti. Credo che la soluzione dell'accoglimento dei nostri emendamenti comunque sia la migliore. (Applausi della senatrice Boldi).

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO *(PD)*. Signora Presidente, signori Sottosegretari, l'orientamento espresso poco fa dal relatore, presidente Vizzini, trova il consenso anche dei senatori del Gruppo del Partito Democratico. È una materia molto delicata, sulla quale intervenire in un modo contraddittorio o improprio potrebbe creare effettivamente dei problemi.

Ecco la ragione per la quale siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo ed anche a trovare un'altra sede, ovviamente, in cui intervenire in un modo compiuto.

Per questa ragione, signora Presidente, ordini del giorno che impegnino il Governo e noi stessi ad intervenire sulla materia ovviamente trovano il nostro consenso. Ordini del giorno che anticipino surrettiziamente quale sarà la disciplina che si intende dare ovviamente sarebbero secondo noi improponibili e comunque non saremmo d'accordo. Quindi noi siamo favorevoli alla soppressione, ad un impegno espresso in ordine del giorno che vada nella direzione di regolamentare una vicenda così delicata, ma limitiamoci a questo.

PERDUCA (PD). Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, sono perfettamente d'accordo con quanto hanno detto i senatori Di Giovan Paolo e adesso il senatore Bianco. Però, questi elementi di dibattito approfondito su alcune tematiche molto complesse avrebbero potuto essere affrontati in sede di Commissione e si sarebbe potuto arrivare qui con un documento magari più snello, già di partenza, visto e considerato che si tratta comunque di un *omnibus* dove c'è dentro di tutto. Altro che vigili del fuoco!

Il problema è - come evidenziato dal senatore Di Giovan Paolo - che togliamo l'articolo 1 e ci

ritroviamo in una situazione in cui, grazie a un emendamento della Lega nell'ultima legge finanziaria, è stato tolto totalmente il Catalogo. Quindi, pur concordando con la necessità di una regolamentazione, che oggi rimane un desiderio - e sono pochi i mesi che ci separano dalla fine di una legislatura che ha molti altri desideri in corso d'opera, e sicuramente pochi potranno essere portati a termine - io e la senatrice Poretti abbiamo deciso di astenerci, non tanto perché siamo contrari, ma per marcare questo problema, sia di merito che di metodo.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, l'errore iniziale è stata l'abolizione del Catalogo nazionale delle armi contro cui abbiamo lottato inutilmente. Abolito il catalogo nazionale delle armi, poteva avere un senso inventare quest'altra soluzione del Banco nazionale. Il problema è che questa soluzione è stata delineata in maniera poco efficace e poi ulteriormente erosa da emendamenti in Commissione, fino a veder svanire il suo significato garantistico. Tuttavia, non avere niente è peggio.

Noi temiamo che la proposta di soppressione di questo articolo lasci la situazione alla condizione originaria, cioè secondaria a quando è stato abolito il Catalogo nazione delle armi, in piena possibilità di liberismo sfrenato senza garanzie, con le aziende che producono armi in una posizione fortemente interessata. Quindi, siamo contro la soppressione, anche se si possono capire i motivi critici interni che portano a questa proposta. Ma non sono sufficienti a farci votare in questo senso.

ORSI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSI (PdL). Signora Presidente, ancora una volta il dibattito si è svolto su una materia nella quale le cose che vengono affermate non corrispondono al contenuto normativo dei testi.

Perché resti agli atti, vorrei allora si ricordasse che, in seguito alla normativa introdotta dalla direttiva europea, ogni singola arma nel nostro Paese è portata ad un ente di diritto pubblico, che si chiama Banco nazionale di prova, dove essa viene provata, verificata, punzonata e immatricolata, secondo il più rigoroso sistema che viene applicato, e viene applicato in tutta Europa.

Il Catalogo era semplicemente un libretto in cui, per singole tipologie, vi è un'autorizzazione preventiva rispetto a questo procedimento. L'Unione europea - non è quindi una volontà della Lega, della ex maggioranza o dell'attuale Parlamento - aveva attivato una procedura d'infrazione, invitando l'Italia a sopprimere il Catalogo e mantenere questa verifica puntuale fatta su ogni singola arma venduta nel nostro Paese (Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Bonfrisco e Casoli), che ha un numero di matricola appartenente solamente ad essa. Ricordo altresì che le armi vengono provate, una ad una, per verificarne le condizioni di sicurezza.

Mi pare che l'identificazione di ogni arma, una ad una, e la prova fatta su ogni arma in un istituto di diritto pubblico, come il Banco nazionale di prova, siano meccanismi adeguati per evitare la commercializzazione illegale, l'immissione sul mercato di armi non conformi e garantire la tranquillità, non solo delle forze di polizia, ma anche dei cittadini italiani, che vivono in un Paese nel quale molti sono i detentori di armi da fuoco. (Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Boldi).

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Saia e Orsi, identico all'emendamento 1.101, presentato dal senatore Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Essendo il primo voto elettronico, attendiamo qualche istante.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. L'emendamento 1.108 è improponibile, mentre l'emendamento 1.102 è stato ritirato.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 risultano preclusi dall'approvazione degli identici emendamenti 1.100 e 1.101.

SAIA (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, avevo prima chiesto la parola per illustrare un ordine del giorno riferito all'articolo 1.

PRESIDENTE. A me non è pervenuta la sua richiesta di intervenire.

SAIA (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Ci stavamo sbracciando prima che lei andasse avanti subito dopo l'approvazione degli emendamenti identici.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma io non l'ho vista e la sua richiesta non mi è stata segnalata. Presenti pure l'ordine del giorno.

SAIA (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, l'ordine del giorno, che presento a seguito della preclusione degli altri emendamenti a firma mia e dei senatori Orsi, Bricolo e Divina, prevede che il riconoscimento del Banco nazionale di prova della qualità di arma comune da sparo non è necessario, poiché sono armi comuni da sparo tutte quelle identificate come tali dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quelle previste nelle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.

È quindi solo una richiesta affinché il Governo si impegni ad interpretare questa normativa in maniera corretta, in attesa che si vada a rivedere questa normativa, come richiesto da più parti. L'ordine del giorno è volto a dare la possibilità al Governo di esprimere un indirizzo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ordine del giorno G1.100 testé presentato dal senatore Saia.

MONGIELLO, segretario. «Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato n. 3365, impegna il Governo a interpretare la normativa nel senso che il riconoscimento del Banco nazionale di prova della qualità di arma comune da sparo non è necessario, poiché sono armi comuni da sparo tutte quelle identificate come tali dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché quelle previste nelle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE».

PRESIDENTE. Senatore Saia, chiaramente questo è un ordine del giorno di carattere generale.

SAIA (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Sì.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, solamente una notazione, che vale ai fini del Resoconto, come quella del collega Orsi.

In primo luogo, non c'è nessuna procedura d'infrazione in corso sulla materia: c'è solo una richiesta di adeguamento normativo che è già stata avanzata in 14<sup>a</sup> Commissione in sede di esame della legge comunitaria dello scorso anno per l'*import-export* di armi, per lo più parabellum: non c'entrano quelle a canna liscia, come ricordava il collega Saia, o quelle sportive.

Faccio anche presente che alcune armi sportive sono a canna rigata e quindi possono essere utilizzate e vendute come attrezzatura sportiva. Ripeto, non confondo chi va a caccia e fa sport in Italia con chi fa altre cose, ma chiedo a chi fa caccia e a chi fa sport in Italia di porsi il problema di come mai improvvisamente fioriscono i tiri a volo o la caccia di tipo sportivo in Paesi dove ci sono regimi poco democratici e che hanno poco tempo per occuparsi di questo settore. Non c'entra il qusto italiano per questa materia, ma dobbiamo tenerlo presente.

Ribadisco allora quanto detto dal collega Enzo Bianco. Signora Presidente, membri del Governo, sottosegretario Ferrara, questo ordine del giorno, a mio avviso, prefigura una norma. Se abbiamo scelto di comune accordo che l'argomento è talmente serio - e non riguarda solo la liberalizzazione di quel mercato, tema su cui si può essere d'accordo o meno, ma che va affrontato - questo ordine del giorno non può essere preso in considerazione.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, ritengo che tale ordine del giorno, che peraltro non abbiamo avuto il piacere neppure di leggere, sia complessivamente inammissibile per la portata del contenuto. Per tale ragione chiedo alla Presidenza di non accettarlo o, se proprio lo si dovesse discutere e votare, di accantonarlo e metterlo a disposizione, avendo anche un congruo tempo per valutarlo, considerando che si tratta di un argomento di portata assolutamente generale, come ella ha precisato nel suo intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza dispone pertanto l'accantonamento dell'ordine del giorno G1.100, consentendo in tal modo anche la distribuzione del testo.

L'emendamento 1.0.100 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, già illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.100/1, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.0.100.

Il parere sull'emendamento 2.0.200 (testo 2) invece, sui cui la 5ª Commissione ha espresso un parere condizionato, è favorevole a condizione che venga inserita la clausola di invarianza finanziaria posta come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.0.106 e 2.0.108, mentre è contrario sull'emendamento 2.0.112.

Sugli altri emendamenti vi è il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente il parere del Governo è conforme a quello già espresso dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 2.0.112, sul il quale mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100/1.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, con l'emendamento 2.0.100/1 proponiamo all'Aula (non al Ministero, che ha già espresso un parere) di sopprimere la parte finale dell'emendamento 2.0.100, che terminerebbe con le parole «la comunicazione al questore».

Nell'emendamento 2.0.100 si parla di circoli privati all'interno dei quali si consentirebbe l'espletamento di tutti i poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Non serve specificare che in un determinato luogo sito in una certa parte del territorio gli agenti possono svolgere le proprie funzioni perché di fronte a questioni di ordine pubblico non ci sono limiti ai poteri degli agenti di pubblica sicurezza. Se vi è la necessità di reprimere reati non vi sono luoghi immuni da questo.

Prevedere nella norma che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono dispiegare i poteri previsti per le attività indicate nell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza significa paragonare i circoli privati ad attività commerciali, dato che l'articolo 86 si riferisce ad alberghi, bar, ristoranti e così via.

Pur pensando tutto il bene possibile degli agenti di pubblica sicurezza, che certamente non andranno oltre la normale *routine* e applicheranno il buonsenso, e degli organi di polizia tributaria, vorrei lasciare un'area un tantino più libera da vincoli e regole. Faccio notare che con le parole «circoli privati» non ci si riferisce solo a circoli importanti, ma anche ai circoli per gli anziani o ai circoli degli alpini presenti sul territorio che svolgono piccole attività di spaccio al loro interno che sarebbero così sottoposte a quei controlli. Certamente il 99 per cento degli agenti sarà in buona fede e non travalicherà le proprie competenze; poiché però in ogni famiglia vi è un cretino, rischieremmo sempre che nell'ambito della famiglia dei controllori si incappi in qualcuno - spero di no - che vada a "mettere in croce" chi agisce con totale spirito di abnegazione e nel volontariato più puro che esista, contestando qualcosa che non funziona e magari pensando alle norme della pubblica amministrazione che riguardano, per esempio, l'igiene ambientale.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO *(PD)*. Signora Presidente, noi siamo favorevoli alla formulazione integrale dell'emendamento 2.0.100, che peraltro è stato approvato a larghissima maggioranza dalla Commissione.

Innanzitutto, gli argomenti addotti dal collega Divina sono logicamente contraddittori: da un lato, egli afferma che è sufficiente la semplice comunicazione al questore (che già comprenderebbe tutti i controlli) e, dall'altro, sostiene contemporaneamente che si debba evitare un eccesso di controllo.

La questione è molto semplice: l'attività di polizia giudiziaria posta in essere dagli agenti di polizia giudiziaria, quando c'è notizia di reato, può intervenire in qualunque momento. Con l'emendamento 2.0.100 si propone un'attività di controllo preventivo, perché in moltissime associazioni ci sono centinaia di ragazzi e talvolta vi c'è una somministrazione abusiva e illegale di alcol. Sottolineo che esiste un drammatico problema di alcolismo nelle nuove generazioni, che noi vorremmo sostanzialmente reprimere con controlli pienamente legittimi.

Per tale ragione, chiediamo che venga approvato integralmente l'emendamento 2.0.100, presentato dalla Commissione.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.100/1, presentato dal senatore Divina.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

GARRAFFA (PD). Signora Presidente, non sono riuscito a far funzionare il dispositivo, ma avrei voluto esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.100.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.100, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. Senatore Bianco, accetta la riformulazione dell'emendamento 2.0.200 (testo 2), proposta dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente?

BIANCO (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.200 (testo 3), presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

#### È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.105, 2.0.101 (testo 2), 2.0.102, 2.0.104 e 2.0.103 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.106, presentato dal senatore Saltamartini e da altri senatori.

#### È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.107 (testo 2) è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.108, presentato dal senatore Saltamartini.

#### È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.109, 2.0.110 e 2.0.111 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.112.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signora Presidente, questa è una norma che estende la protezione penale per l'accesso agli uffici delle forze di polizia che, per esempio, detengono armi da guerra. Si tratta semplicemente di stabilire il divieto di accesso non solo ai luoghi militari, ma anche ai luoghi obiettivamente protetti per ragioni di sicurezza. Non c'è un allargamento della «protezione punitiva». Su tale emendamento il relatore ha espresso parere contrario e il rappresentante del Governo si è rimesso all'Aula, ma io ritengo assolutamente importante - ripeto - che si estenda il divieto di accesso, oltre che ai luoghi militari, anche ai luoghi del soccorso pubblico e della sicurezza pubblica, che oggettivamente devono essere protetti.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mura, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.112, presentato dal senatore Saltamartini e da altri senatori. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.113 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Signora Presidente, sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.250 e 3.0.251, che era già stato dichiarato improponibile.

Sull'emendamento 3.0.100 della Commissione ovviamente il parere è favorevole, mentre l'emendamento 3.0.2 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.0.100.

Infine, anche sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.200 e 3.0.103 vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signora Presidente.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 3.4, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ANTEZZA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (PD). Signora Presidente, sull'emendamento 3.4 chiedo a quindici colleghi, ai sensi del Regolamento, di sostenere la votazione elettronica.

Insisto su questa votazione per le ragioni che ieri ho spiegato, in quanto il comma 4 dell'articolo 3 prevede una deroga alla norma di applicazione del metodo della risulta che noi non condividiamo, che riteniamo incoerente rispetto al comma 3 dell'articolo 3 e anche all'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, agganciandomi a quanto detto dalla senatrice Antezza vorrei rilevare come l'emendamento 3.4 espliciti in pratica quanto sinteticamente previsto dall'emendamento 3.2, vale a dire la soppressione del comma 4. Non si comprende la dichiarazione di improcedibilità, anche perché l'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, come è molto chiaro.

D'altra parte, si tratta di rimediare ad un'ingiustizia, in quanto non sussistono motivazioni di carattere economico. Infatti l'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005 prevede che la decorrenza economica di tali promozioni è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Pertanto non rileva nulla dal punto di vista della spesa pubblica la diversa attribuzione dei posti di risulta di cui al comma 4.

Gli emendamenti 3.4 e 3.5 sono identici e per questo motivo chiedo che vengano posti in votazione insieme.

BATTAGLIA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA (*PdL*). Signora Presidente, l'emendamento 3.5, successivo all'emendamento 3.4, è identico a quest'ultimo.

Siccome condivido per intero le considerazioni della senatrice Antezza, chiedo che questo emendamento venga posto in votazione, e chiaramente invito tutti a sostenerlo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Antezza, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

# Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Antezza e da altri senatori, identico all'emendamento 3.5, presentato dal senatore Battaglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

MASCITELLI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signora Presidente, vorrei chiedere la votazione, nonostante il parere di contrarietà *ex* articolo 81 della Costituzione, dell'emendamento 3.0.105. Siccome il decreto reca misure urgenti per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, questo emendamento non fa altro che dare una risposta alla relazione stessa che il Governo accompagna al decreto, una relazione che parte da due premesse molto importanti.

La prima è che il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non è assolutamente sufficiente senza il contributo significativo del personale volontario. La seconda premessa è che vi sono studi di sviluppo strategico che hanno evidenziato la necessità di un aumento dell'organico, e si arriva poi alla conclusione sbagliata, perché i colleghi hanno notato che, in fondo, questo decreto non fa altro che aumentare di poco le chiamate per la parte volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma in questo modo non risolve assolutamente il problema, che era stato evidenziato nella stessa relazione, sia della carenza del personale permanente sia del bisogno di personale volontario.

Questo emendamento, che reca comunque una copertura economica, perché attinge alle risorse che lo Stato normalmente usa per il richiamo dei vigili volontari e discontinui, non fa altro che portare avanti, nei limiti delle risorse disponibili per annualità e nei limiti delle decisioni del Governo, un processo di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari e discontinui che era stato avviato già negli anni precedenti, in modo particolare ricordo la finanziaria per il 2007-2008.

Questo emendamento quindi, che vuole risolvere o almeno iniziare a risolvere il problema della necessità di un potenziamento della pianta organica dei vigili del fuoco, è forse l'unico che risponde al titolo e alle finalità del decreto stesso. Per il resto, se abbiamo fatto tutto questo per aumentare di poco le richiamate possibili dei vigili del fuoco volontari e discontinui, credo che abbiamo perso l'ennesima, straordinaria occasione. (Applausi del senatore Pedica).

PRESIDENTE. Senatore Mascitelli, l'emendamento 3.0.105, che lei ha appena illustrato, verrà votato dopo l'articolo 4, tra gli emendamenti aggiuntivi.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.250, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, identico all'emendamento 3.0.251, presentato dal senatore Mascitelli.

#### Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dalla Commissione.

#### È approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.0.2.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.0.1, 3.0.200 e 3.0.103 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, già illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI, relatore. Signora Presidente, sull'emendamento 4.200, così come sul successivo 4.300, è stato espresso parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100 (testo corretto).

Sull'emendamento 4.2 esprimo parere contrario.

Anche sugli emendamenti 4.4 e 4.5 vi è il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 4.7 esprimo parere contrario.

Sugli emendamenti 4.6, 4.101 e 4.102 c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 4.0.100 (testo 2) della Commissione esprimo parere favorevole, in adesione alle ulteriori osservazioni formulate dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

Sugli emendamenti 4.0.150, 4.0.7 e 4.0.6 c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.0.8, 4.0.9, 4.0.104 e 4.0.105.

Sugli emendamenti 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17 e 4.0.18 vi è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.0.19 e 4.0.20.

Sugli emendamenti 4.0.26, 4.0.260, 4.0.261, 4.0.262, 4.0.102, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24 e 4.0.25 è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.0.27.

L'emendamento 4.0.28 è assorbito dall'emendamento 4.100, e così gli emendamenti 4.0.29, 4.0.30 e 4.0.31.

Sugli emendamenti 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.36, 4.0.37, 4.0.38, 4.0.39, 4.0.40, 4.0.410, 4.0.43 e 4.0.46 vi è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 4.0.350 esprimo parere contrario.

Sugli emendamenti 4.0.200 (testo 3) e 4.0.101, così come sui successivi 4.0.106, 4.0.107 e 4.0.108, vi è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Infine, sull'emendamento 4.0.103 il parere è favorevole.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.200, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARDI (IdV). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Di Nardo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

DONAGGIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAGGIO (PD). Signora Presidente, dato che non sono riuscita a partecipare alla votazione dell'emendamento 4.200, volevo segnalare che il mio voto sarebbe stato contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.100 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

#### È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.0.28, 4.0.29, 4.0.30, 4.0.31.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.300 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Malan.

#### Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.4 e 4.5 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Malan.

#### Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.6, 4.101 e 4.102 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100 (testo 3), presentato dalla Commissione.

#### È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.150 è improcedibile.

Sull'emendamento 4.0.7 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, volevo chiedere una riflessione, in modo particolare al Presidente della Commissione bilancio, ma anche all'Assemblea, sul criterio dell'improcedibilità previsto con riguardo all'articolo 81 della Costituzione, perché in questo caso, si tratta di rimediare ad una situazione di disparità di trattamento ingiustificata tra i Corpi dello Stato che sono deputati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica e sono sottoposti allo stesso rischio di servizio.

L'emendamento 4.0.7 è congruente con il riconoscimento della specificità lavorativa di cui

all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. Dico di più. La copertura è molto contenuta: verosimilmente è inferiore ai 100.000 euro l'anno, tenuto conto che l'ambito è circoscritto al solo personale operativo del Corpo e che l'aumento grava in misura minore rispetto ad altri appartenenti alle Forze di polizia. Infatti le percentuali previste, 1,25 e 2,50 per cento, sono calcolate su retribuzioni notoriamente più basse rispetto a quelle degli appartenenti agli altri Corpi. Dunque il personale amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ne beneficerebbe, in analogia a tutto il personale amministrativo dei comparti sicurezza e difesa.

Ci riempiamo sempre la bocca, salutando il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riconoscendogli tutto quanto è possibile in termini di servizio - generoso, altruista e coraggioso - alla comunità e poi, nel momento in cui dobbiamo fare chiarezza e rendere giustizia, a parità di merito e di sacrificio, questo Corpo continua ad essere penalizzato rispetto ad altri corpi su base stipendiale e dei riconoscimenti aggiuntivi. Credo sia ora di mettere un freno a tutto questo e di compiere una operazione di giustizia.

Per questi motivi chiediamo la votazione dell'emendamento 4.0.7 e chiedo a 15 colleghi di sostenere la mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

# Saluto ad una rappresentanza di figli dei dipendenti dell'Amministrazione del Senato

PRESIDENTE. Prima di procedere con la votazione, a nome dell'Assemblea saluto e do il benvenuto ad una rappresentanza di figli dei dipendenti dell'Amministrazione presenti in Senato per la manifestazione «Bimbi in Senato». (Applausi).

# Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410e 1644 (ore 12,13)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Sbarbati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

# Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.7, presentato dalla senatrice Sbarbati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.6 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.8, identico agli emendamenti 4.0.9 e 4.0.104.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora Presidente, l'emendamento fa

riferimento alla consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ritiene che una attenzione analoga a quella riservata alle rappresentanze sindacali e sedi del COCER di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 195 del 1995 debba essere assicurata anche alle rappresentanze del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sia alla luce dell'articolo 19 della famosa legge n. 183 del 2010 sulla specificità sia soprattutto per la necessità di garantire a detto Corpo e ai suoi rappresentanti parità di attenzione istituzionale rispetto agli altri Corpi dello Stato.

Poiché si tratta anche in questo caso di un'operazione giustizia, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Sbarbati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.8, presentato dai senatori Piscitelli e Saia, identico agli emendamenti 4.0.9, presentato dalla senatrice Sbarbati, e 4.0.104, presentato dal senatore Saia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.10, 4.0.105, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.16, 4.0.17 e 4.0.18 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.19, presentato dai senatori Piscitelli e Saia, identico all'emendamento 4.0.20, presentato dalla senatrice Sbarbati.

#### Non è approvato.

Sull'emendamento 4.0.26 vi è il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signora Presidente, ho predisposto un ordine del giorno che interviene su questa materia, naturalmente in modo non coercitivo - e quindi senza riferimenti a numeri e cifre - per non riproporre la questione che ha dato luogo all'espressione del parere contrario sull'emendamento in esame. Vorrei chiedere al Governo e al relatore, e per questo sto formulando un ordine del giorno, se è possibile farsi carico della situazione complessiva delle varie tipologie del personale, ponendo mano ad una rivisitazione e revisione di tutte le questioni relative alle piante organiche, anche nell'ambito della *spending review*, in termini di organizzazione e di struttura. Detta questione vede allo stato tipologie molto differenti di personale e piante organiche davvero sottodimensionate, che meritano attenzione ai fini di una revisione complessiva.

Naturalmente se questo ordine del giorno trova parere favorevole lo sottoscrivo insieme ai colleghi Bianco e Saltamartini.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (*PdL*). Signora Presidente, esistono analoghi emendamenti che recano la mia firma, per cui sottoscrivo, insieme alle colleghe Incostante e Sbarbati, l'ordine del giorno con il quale invitiamo il Governo a intervenire sulla materia.

PRESIDENTE. Accantoniamo quindi l'emendamento 4.0.26, in attesa della formulazione del testo dell'ordine del giorno.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.260 e 4.0.261.

Sull'emendamento 4.0.262 (già emendamento 3.0.105), su cui vi è il parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, il senatore Mascitelli ha anticipato di volerne chiedere la votazione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

### Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.262, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.102, 4.0.21, 4.0.22, 4.0.23, 4.0.24 e 4.0.25 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.27.

BELISARIO (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Belisario, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

#### Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.27, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.0.28, 4.0.29, 4.0.30 e 4.0.31 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo corretto).

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.32, 4.0.33, 4.0.34, 4.0.35, 4.0.36, 4.0.37, 4.0.38, 4.0.39, 4.0.40, 4.0.410, 4.0.43, 4.0.46 e 4.0.350 sono improcedibili.

Gli emendamenti 4.0.200 (testo 3) e 4.0.101 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.103, presentato dalla senatrice Incostante.

#### È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.106 e 4.0.107 sono improcedibili.

L'emendamento 4.0.108 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G4.0.108, del quale invito il senatore Segretario a dare lettura.

MONGIELLO, segretario. «Il Senato, premesso che al personale del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico debba essere applicato il principio della tutela della coesione del nucleo familiare, per i coniugi e i bambini di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, impegna il Governo ad avviare un tavolo negoziale con i sindacati rappresentativi e i COCER entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, al fine di garantire l'applicazione anche a questi comparti ed, eventualmente, e in subordine, prevedere un intervento normativo la cui fonte, legge o contratto collettivo, sia concordata nel tavolo negoziale da concludersi con un atto di condivisione di intenti».

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signora Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno G4.0.108, che il Gruppo dell'IdV condivide.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G4.0.108.

VIZZINI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.108 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, già illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VIZZINI (UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

FERRARA, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei ritirare l'emendamento 5.1. Vorrei soltanto spiegare al Sottosegretario il senso di questo emendamento. In sostanza, ciò che non viene utilizzato del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura a regime passa ad un altro Fondo che serve in parte a finanziare attività dei Ministeri e in parte a coprire sia il Fondo per il servizio civile, sia il Fondo per l'immigrazione, stabilizzando i precari che si occupano dello sportello.

Ciò che lascia perplessi è il passaggio "a regime". Non c'è ragione di contrarietà rispetto a questa norma, ma se si fa per un anno è un conto, mentre se si fa sempre si indebolisce una possibilità di risarcimento per le vittime delle mafie e dell'usura, quando il Fondo è di per sé già insufficiente e la mancanza di copertura determina che l'*iter* di alcune procedure che sono iniziate da tempo, andando a regime, finisca con l'essere vanificato.

L'attenzione che vorrei far porre al Governo è sull'opportunità di ridurre a un anno o al massimo a qualche anno un intervento di questo tipo, perché diversamente, pur rendendoci conto delle difficoltà economiche e finanziarie, si finisce per indebolire un Fondo che è importante per il contrasto a fenomeni di criminalità e per il risarcimento alle vittime di gravi reati. Questa è la ragione per cui era stato presentato l'emendamento soppressivo, che peraltro ritiro, mantenendo invece gli altri due emendamenti, il 5.3 e il 5.4, di cui uno firmato solo con il collega D'Alia, che hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio.

Vorrei richiamare l'attenzione del Governo su un punto: se è indispensabile finanziare con questo Fondo la parte relativa all'immigrazione, non ci sembrava così importante finanziare con questo stesso Fondo il servizio civile, proprio perché la sottrazione di risorse al Fondo per le vittime della mafia e dell'usura costituisce un indebolimento del contrasto a questa forma di criminalità grave e soprattutto al ristoro delle vittime dell'usura e della criminalità organizzata di stampo mafioso. Questa è la ragione per cui preferisco che si dichiari l'improcedibilità di tali emendamenti pur di non ritirarli, proprio per richiamare l'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 è quindi ritirato.

Passiamo all'emendamento 5.2, su cui la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARDI (IdV). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

# Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 3365, 410 e 1644.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

#### Non è approvato.

Sull'emendamento 5.0.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BAIO (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Signora Presidente, sull'emendamento 5.0.100 il giudizio della Commissione bilancio era stato sospeso. Poiché pochi giorni fa, quando abbiamo discusso di altro provvedimento, la 5ª Commissione, chiedendo una modificazione all'emendamento - che è stata apportata: noi l'abbiamo presentato con tale modificazione - aveva mostrato di considerare l'emendamento procedibile, vorremmo capire se vi è stato un errore di valutazione la volta scorsa o c'è un errore di valutazione ora.

Chiedo un chiarimento al riguardo, tenuto conto che l'Assemblea, dopo una sospensione, aveva poi approvato all'unanimità un ordine del giorno in cui si chiedeva di inserire l'emendamento in uno dei provvedimenti già all'esame dell'Assemblea.

Poiché questo è il primo provvedimento all'esame dell'Assemblea, chiedo innanzitutto di capire la motivazione alla base di questa valutazione e poi a tutti i colleghi di sostenere questo emendamento che prevede di non aumentare le accise sulla benzina, ma di dare al Governo la possibilità di individuare - quindi è una competenza che viene attribuita al Governo - un aumento dell'imposizione fiscale sui giochi d'azzardo, che vada a compensare l'aumento sulle accise della benzina. Prima però serve capire la motivazione della Commissione bilancio, anche per avere una ratio nel comportamento.

Io credo che l'Assemblea abbia bisogno di recuperare quel coraggio che Catone l'Uticense ha avuto contro Giulio Cesare. Noi - che siamo qui nella Roma di oggi e che ereditiamo quel grandissimo patrimonio - chiediamo di confermare quello spirito democratico e repubblicano e quindi di capire innanzitutto la *ratio* della legge. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI).

PRESIDENTE. Invito il presidente Azzollini a pronunciarsi nel merito.

AZZOLLINI (PdL). Su tale questione, che abbiamo approfondito in Commissione, vi è una valutazione tecnica nettamente contraria per una serie di elementi che vengono puntualmente specificati. Il Governo in Commissione ha confermato integralmente la nota predisposta dagli uffici sia della Ragioneria generale dello Stato, sia dell'Amministrazione delle finanze. Al fine di riuscire, senatrice Baio, a rispettare un principio che l'Assemblea aveva all'unanimità quasi favorito, si è tentato di verificare se c'erano possibilità alternative rispetto a quella contenuta nell'emendamento. In particolare, si è chiesto al Governo di verificare se, agendo sulle vincite, cioè sulla percentuale destinata alle vincite, fosse possibile trovare la copertura su questo emendamento.

È naturale che in seguito a tale richiesta il Governo abbia chiesto - e potrà confermarlo - un tempo congruo per fare questo approfondimento. Come lei comprende, si passa da una maggiore entrata garantita dalle accise - valutare se giusto o non giusto non è nostro compito, purtroppo - ad una minore entrata, quale quella dei giochi.

Per pareggiare quella minore entrata si è chiesto al Governo di lavorare sull'ipotesi di una minore percentuale destinata alla vincita. Per fare ciò, esso ha bisogno dei tempi necessari. non essendo stato naturalmente in queste due ore in grado di approfondire la questione.

Pertanto, mi limito ad evidenziare qual è lo stato di approfondimento, qual è la volontà del Parlamento di andare avanti su tale questione e quali sono gli ostacoli che tecnicamente ci si pongono.

Chiedo quindi al Governo di confermare le mie parole e di dire quali sono i suoi approfondimenti; chiedo altresì a tutti di verificare nel tempo se quella strada è esperibile e con quali risultati.

Per il momento, però, sulla questione relativa alla copertura sui giochi è stato espresso un parere che è stato definito «nettamente contrario», quasi per sollecitare una riflessione al Parlamento,

come è stato da noi fatto, i cui esiti ho cercato di illustrare.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ANGELIS (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Signora Presidente, ho ascoltato la poco convinta, seppur assolutamente istituzionale, difesa del presidente Azzollini su un parere che la Commissione bilancio già la settimana scorsa aveva definito non ostativo.

Ritengo che sul problema dei giochi il Governo debba esprimersi, ma che soprattutto dobbiamo smetterla di porre l'articolo 81 della Costituzione come paravento di decisioni che la politica deve prendere in maniera assolutamente indipendente. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI e della senatrice Sbarbati).

Ciò è già successo con il nostro Gruppo quando parlammo di manovra e di *spending review*. Ricordo infatti che ci fu paventato un parere contrario ex articolo 81, con pareri che entravano ed uscivano in maniera abbastanza disordinata dalla Ragioneria dello Stato e dagli uffici di coordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze. È quanto ci viene paventato anche questa volta.

Sul problema dei giochi mi sembra che sia ormai necessaria un'agenzia che regolamenti tutto un settore rispetto al quale non riusciamo a capire molto. C'è infatti, a mio avviso, una deregolamentazione dovuta ad un eccesso di regolamentazione, ed è il caso che su questo s'intervenga.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.100, vorrei - come poi chiederemo ufficialmente - che l'Aula si esprimesse. Stiamo infatti sostenendo questo Governo "senza se e senza ma", votando ogni provvedimento; a questo punto varrebbe la pena che su ogni provvedimento si mettesse la fiducia.

Non può essere che la politica neanche su un argomento così importante possa chiedere di esprimere un parere e un voto; non si può sempre chiamare in causa l'articolo 81 della Costituzione - in maniera pur apprezzabile, presidente Azzollini, ma poco convinta - per non mettere in discussione un punto che a noi sta molto a cuore. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: ApI-FLI e del senatore Peterlini).

POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLILLO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, il Governo non può che confermare quanto detto dal presidente Azzollini per quanto riguarda l'argomento specifico di cui stiamo discutendo.

Vorrei però aggiungere alcuni elementi per chiarire la portata dell'emendamento 5.0.100, perché, in teoria, il Governo dovrebbe essere a favore di un emendamento che amplia le sue facoltà rispetto alle potestà del Parlamento. Noi invece riteniamo che sul terreno dei giochi il controllo del Parlamento debba essere continuo e costante. È questo un motivo di fondo, di natura etica, in base al quale cerchiamo di evitare di attribuire al Governo una delega in bianco che possa modificare le regole che presiedono alla dinamica dei giochi, sottraendo al Parlamento questa importante funzione di controllo.

Nello specifico tecnico del provvedimento devo aggiungere due elementi.

Mentre, per quanto riguarda l'eventualità di un aumento delle accise, noi ci troviamo di fronte ad una domanda che è inelastica, e che quindi consente di intervenire con aumenti (entro limiti modesti, naturalmente, visto che stiamo avendo anche delle difficoltà nell'aumento delle accise, perché al loro aumento degli ultimi tempi è corrisposto un forte calo dei consumi, e quindi quella che era una domanda inelastica sta diventando una domanda elastica), nel campo dei giochi abbiamo di fronte, a maggior ragione, una domanda molto elastica, per cui basta una piccola variazione del prelievo erariale unico (PREU) oppure delle condizioni che presiedono al rapporto tra

la giocata e la vincita per determinare un'improvvisa caduta delle entrate. Quindi, è una domanda difficilmente gestibile al di fuori di una visione sistemica di tutti gli andamenti dei giochi. Per questo riteniamo impropria una copertura di tale natura su provvedimenti che possono capitare all'improvviso e possono avere una determinazione dell'ammontare incerta nella previsione.

In più devo aggiungere che se accettassimo il principio di introdurre una serie di coperture a valere sull'aumento del prelievo sui giochi, lo stesso gioco diventerebbe una sorta di bancomat che potrebbe dar luogo a tutta una serie di coperture future per quanto riguarda ulteriori provvedimenti di spesa.

Per questo la Ragioneria e il Governo ci tengono molto a presidiare questa posta, non perché non si possa variare l'eventuale tassazione, ma perché ciò deve avvenire nell'ambito di un ragionamento complessivo che riguarda tutto il sistema dei giochi. Quando discutiamo di questi argomenti abbiamo un convitato di pietra, rappresentato da quella parte di giochi gestiti dalla criminalità organizzata e con i quali dobbiamo fare i conti, non soltanto con un'azione di contrasto, come stiamo facendo, ma anche prevedendo un sistema di premiazioni che sia in qualche modo competitivo rispetto alla concorrenza posta in essere dai giochi illegali.

Pertanto, mentre confermo che di questo argomento ne discuteremo in modo particolare quando esamineremo il prossimo provvedimento, che, come sapete, riguarda l'accorpamento delle agenzie e quindi anche questo problema di *governance* dei giochi e che è all'esame del Senato, sarebbe improprio un intervento *spot*, come in questo caso, che prescinda completamente da una dinamica più articolata.

Sono queste le ragioni che hanno spinto il Governo a proporre un parere contrario alla Commissione bilancio e che la stessa ha accettato.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, colleghi, questa è un'interessante applicazione della nuova norma introdotta all'articolo 81 della Costituzione in materia di pareggio di bilancio. Nel momento in cui tutti, quasi all'unanimità, siamo contentissimi di queste nuove regole, poi, ogni qualvolta ci fa comodo, pensiamo che non si possano più applicare.

Nel caso specifico, è purtroppo matematicamente testato che avendo alzato troppo le imposte sui giochi abbiamo avuto in questi primi mesi dell'anno un calo di entrate: questo è matematico, basta guardare le tabelle e perderci un po' di tempo. Del resto, più in generale, il Governo, avendo esagerato sulle imposte, si trova con un miliardo di euro in meno di entrate al mese, ed anche questo è abbastanza matematico. Quindi, cari colleghi, dobbiamo anche capirci: vogliamo davvero il pareggio di bilancio e contenere la spesa oppure vogliamo solo dirlo e pubblicare gli articoli sui giornali? In questo caso, purtroppo, ci troviamo di fronte ad un emendamento che, di fatto, non è coperto. Ci assumiamo la responsabilità, in un momento in cui - basta leggere i giornali - siamo sotto torchio per la speculazione, di approvare un bell'emendamento scoperto? Sinceramente io non me la sento; se ve la sentite proponetelo all'Aula, però approvare un emendamento scoperto non ci sembra un modo razionale di iniziare il percorso di *spending review*, che dovrebbe partire proprio questa settimana, mediante un'operazione di razionalizzazione della spesa che dovrebbe portare ad introdurre tagli per miliardi di euro. Non ci sembra proprio il caso. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signora Presidente, non facendo parte, come dice il presidente Azzollini, dei "bilancisti", resto un po' stupefatto dalle decisioni della Commissione bilancio che, a volte senza neanche documentare con precisione le scoperture, pone veti dichiarando che "non si può fare" ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. (*Commenti del senatore Azzollini*). Lo abbiamo visto su mille questioni, però quando abbiamo rifinanziato, addirittura in un provvedimento che non c'entrava nulla, le banche con 24,7 miliardi di euro allora non c'era scopertura. In quei casi le

coperture si trovano immediatamente.

Essendo firmatario, insieme ad altri colleghi del Gruppo, dell'emendamento 5.0.100, insisto sulla proposta, anche perché le dichiarazioni del sottosegretario Polillo non convincono. Ci troviamo di fronte ad un sistema, di fronte ad uno Stato biscazziere che quest'anno disporrà di 80-90 miliardi di euro, però quando si devono trovare i soldi per aiutare i consumatori e le famiglie non riusciamo a fare nulla.

Concludo, signora Presidente, ricordando un altro aspetto. Quello attuale è il Governo tecnico, il Governo che ha detto che avrebbe diminuito. Abbiamo approvato l'ESM: la Corte costituzionale tedesca ha detto che ci sono dei problemi, noi però siamo stati i primi della classe.

Voglio ricordare che, secondo i dati della Banca d'Italia pubblicati ieri, il debito pubblico ammonta a 1.966,303 miliardi di euro; nonostante la cura del Governo monti è aumentato di 61,443 miliardi di euro dall'insediamento, con un ritmo di 10 miliardi di euro al mese che ha polverizzato i *record* dei precedenti Governi (con il Governo Prodi cresceva al ritmo di 3,919 miliardi di euro al mese e con quello Berlusconi di 6,181 miliardi di euro al mese). Secondo i dati dell'ISTAT, inoltre, risultano otto milioni di nuovi poveri. Continuate ad aiutare le banche mentre la gente è disperata e non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese! (Applausi dal Gruppo IdV).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, intervengo solo per precisare che i senatori della Commissione bilancio, come tutti gli altri, approfondiscono le questioni. Possono indicare soluzioni che talvolta piacciono e più spesso non piacciono, ma approfondiscono sempre i problemi.

Inoltre, seppure fossi d'accordo con il senatore Lannutti nel merito (e non lo sono), egli non ha affrontato i problemi di copertura di questa norma.

Infine, lo voglio ringraziare tanto per l'aiuto, non so se volontario o involontario, che ha dato alle nostre ragioni illustrando quanto rapidamente sale il debito pubblico. Noi istituzionalmente abbiamo questo ruolo, quindi, lo ringrazio per lo straordinario *assist* che ci ha regalato. (Applausi dal Gruppo PdL).

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Signora Presidente, citerò un precedente, svilupperò due argomenti e lancerò un preavviso del "CCISS legiferare informati" ai manipolanti (riprendendo uno *slogan* della RAI tradotto in termini politici in quest'Aula).

Il precedente, da me definito in quest'Aula falso ideologico (espressione che confermo formalmente in quest'Aula) fa riferimento ad una serie di emendamenti presentati a marzo, ovviamente totalmente coperti, al punto che l'effetto di riduzione fiscale era collegato alla certificazione dell'effetto di riduzione della spesa, quindi nulla a che vedere con l'articolo 81 della Costituzione. Dunque, un falso ideologico commesso dalla Ragioneria generale dello Stato e dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, a firma dei rispettivi responsabili, a cui si unì il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, che fece propria l'indicazione di questi due organi tecnici, risultando così connivente con il falso ideologico commesso in quell'occasione. Questo è il precedente, per cui non mi meraviglio che ciò si ripeta su un argomento importante, che però forse è meno rilevante per le sorti del Paese. Se nel marzo scorso avessimo assunto quelle decisioni, forse oggi non saremmo tutti preoccupati e in fibrillazione per l'andamento dei mercati finanziari e per l'andamento precario della vita di milioni di famiglie e di centinaia di migliaia di imprese.

Signora Presidente, vengo dunque ai due argomenti.

Il collega Massimo Garavaglia ha profondamente ragione, perché, quando si decide di aumentare un'imposta o di tagliare una spesa, si deve valutare l'effetto della decisione assunta sul sistema

economico, e quindi si deve calcolare l'effetto di ritorno che il sistema economico ribalta e rimbalza sull'andamento del gettito o su quello della spesa. Questa è una regola di buonsenso. Infatti, se si aumentano le tasse, e queste fanno ridurre i consumi o gli investimenti, è evidente che l'aumento teorico di quelle tasse alla fine comporterà una riduzione del gettito. Quindi, ripeto, il collega Massimo Garavaglia ha più del 100 per cento di ragione.

Si pone, però, un piccolo problema: per 25 anni da economista, dall'esterno, e poi per 11 anni da politico, dentro il Governo e dentro il Ministero dell'economia e delle finanze, ho sempre sostenuto un argomento che i Governi e la Ragioneria generale dello Stato hanno sempre respinto; anche in questo momento, la valutazione che è stata data esclude l'argomento correttamente sostenuto poc'anzi dal collega Garavaglia e - se mi è concesso affermarlo - dal sottoscritto da 30 anni. Mi riferisco al fatto che, se si aumenta un'imposta, il maggiore gettito è aritmeticamente pari alla maggiore imposta per la vecchia stima di consumo e la vecchia stima di investimento. Poiché, però, nella realtà economica non è così, si verifica quello che è accaduto negli ultimi due anni: dopo aver fatto cinque manovre finanziarie (tutte costituite da tasse), alla fine ci siamo ritrovati, dopo sei o sette mesi, ad avere la consapevolezza che mancano sempre 15 o 20 miliardi per azzerare il deficit. Questo è quello che più di un anno fa ho definito in quest'Aula il processo del «cane che si morde la coda», riferito alle manovre di giugno, di Ferragosto, di settembre e di dicembre dell'anno scorso.

Vi è, dunque, un nodo tecnico ed uno politico. Quanto al primo, è evidente che l'emendamento in esame propone di sostituire ad una copertura un'altra copertura, che però francamente può essere arbitraria quanto la prima; tuttavia, paradossalmente, nella logica perversa della Ragioneria generale dello Stato, fatta propria dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (ragionamento perverso che, ripeto, va avanti da decenni e non è una colpa recente), l'emendamento 5.0.100 è totalmente coperto.

Allora, cari colleghi, cari tecnici, cari Ministri, fateci sapere subito se vale il ragionamento perverso della Ragioneria generale dello Stato, cioè l'analisi statica dei provvedimenti, senza l'effetto indotto sull'andamento dell'economia, cosa che, con buon senso, sostengo da più di trent'anni ma che non è nelle nostre istituzioni. Allora, se vale quel criterio, questo emendamento è totalmente coperto, se si assume una non copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si commette, nel perimetro più ridotto di questo emendamento, lo stesso falso ideologico che si è commesso a marzo su emendamenti di ben altro peso.

Laddove invece ci venisse detto che da oggi pomeriggio il criterio è quello del buonsenso, cioè valutare l'effetto dell'aumento delle tasse sull'andamento del gettito attraverso gli effetti indotti sull'economia, sulla produzione e sull'occupazione...

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, concluda.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). ...io ne sarei ben felice e allora potrei accettare che questo emendamento non è coperto. Ma deve passare il principio che la valutazione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, deve incorporare gli effetti indotti del provvedimento sull'andamento della produzione, dell'occupazione, dei consumi e degli investimenti. (*Richiami del Presidente*).

Termino, Presidente. Attenzione, colleghi, signora Presidente e Governo, se rimaniamo in questo limbo, la politica, il Paese è nelle mani di una totale arbitrarietà di organi pseudotecnici, con connivenze di responsabilità politiche, totalmente esautorato...

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la invito a concludere. Anche il senatore Lauro deve intervenire, e la seduta si conclude alle ore 13.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Signora Presidente, riprendo il filo per concludere.

Se rimaniamo in questo limbo, la politica viene esautorata e rimane alla mercé di un organismo pseudotecnico, con connivenze pseudopolitiche, per le quali le valutazioni...

PRESIDENTE. Senatore, per cortesia, è spiacevole toglierle la parola. La invito a concludere.

BALDASSARRI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Non credo che me la possa togliere, perché è

intervenuto il Governo e si riapre il dibattito

PRESIDENTE. Sì, ma siamo abbondantemente fuori tempo.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Presidente, non vorrei che succedesse come in qualche trasmissione televisiva, quando un conduttore intelligente e furbacchione ti interrompere al momento in cui dai la conclusione politica. (*Commenti dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri...

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo: ApI-FLI*). Concludo: in queste condizioni, il giudizio ai fini dell'articolo 81 della Costituzione resta alla mercé di un organo pseudotecnico, con connivenze pseudopolitiche, che considera l'articolo 81 come la pelle di certi attributi maschili. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signora Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola, anche per riportare quest'Aula parlamentare con i piedi per terra.

La raccolta per giochi nei primi sei mesi di quest'anno è arrivata a 44,71 miliardi di euro. Le entrate fiscali derivanti da questa raccolta avrebbero dovuto essere di 4,11 miliardi di euro. *(Applausi della senatrice Baio)*. Ho detto "avrebbero" perché nessuno è in grado di stabilire, né la Ragioneria, né il Ministero dell'economia e delle finanze, se queste somme siano state versate.

Le entrate in questo semestre sono scese al di sotto del 10 per cento, assestandosi al 9,2 per cento, quindi le entrate derivanti dai giochi sono in caduta e la prospettiva è ancora più negativa. Abbiamo quindi un volume enorme ed espansivo del circolante di raccolta e abbiamo una caduta delle entrate: ecco perché, senatore Baldassarri, ho chiesto un'audizione degli organi di governo per approfondire le ragioni di questa caduta e per sciogliere il vero nodo e il vero pericolo che incombe. Siamo alla vigilia di una bolla finanziaria che coinvolgerà le entrate tributarie, le concessionarie e il sistema bancario.

Non voglio essere un profeta di sventura, ma lo sconto fiscale che pratica lo Stato alle concessionarie consente alle concessionarie che non sono ben patrimonializzate di fare ricorso al mercato finanziario con obbligazioni e al sistema bancario, che pratica tassi elevatissimi. Questa triangolazione sta per crollare, e allora vedremo se lo Stato e i Governi che si sono succeduti, a parte i costi sociali della malattia da gioco patologico, avranno fatto un buon affare nell'arco di questi dieci anni. (Applausi dai Gruppi PdL, CN: GS-SI-PID-IB-FI e Per il Terzo Polo: ApI-FLI).

BAIO (Per il Terzo Polo: ApI-FLI). Signora Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Baio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

# Votazione nominale con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.100, presentato dalla senatrice Baio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

#### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3365, 410 e 1644

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta alla Presidenza una nuova formulazione dell'ordine del giorno G1.100.

Colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

#### Per l'invio di una Commissione d'accesso presso il Comune di Quarto (NA)

\*ARMATO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (PD). Signora Presidente, ho scelto di intervenire in Aula invece di presentare l'ennesima interrogazione per sottolineare la gravità della vicenda del Comune di Quarto, in Provincia di Napoli. Più volte abbiamo segnalato le vicende molto gravi che riguardano alcune amministrazioni comunali in Provincia di Napoli o comunque in Campania. Questa di Quarto è particolarmente inquietante.

Voglio appena ricordare che, durante la campagna elettorale per le amministrative dell'anno scorso, il capolista di una lista candidato al Consiglio comunale è stato arrestato per camorra, nell'ambito dell'inchiesta portata avanti dalla procura, denominata «Quarto connection». Questo candidato è stato poi eletto consigliere comunale ottenendo molti voti (lo sottolineo anche per coloro che malinconicamente chiedono il ritorno delle preferenze), poi è stato sospeso dal Consiglio.

Anche recentemente, la settimana scorsa, vi sono state perquisizioni da parte di rappresentanti delle forze dell'ordine all'interno del Comune, persino nella stanza del sindaco, per ipotizzate pressioni del clan camorristico Polverino nell'assegnazione delle licenze edilizie. Il sindaco poi ha doverosamente, sebbene tardivamente, dato le dimissioni.

È di ieri un macabro avvertimento di stampo camorristico: nell'ufficio del Comune di Quarto è stato trovato un pezzo di legno a forma di teschio umano su cui erano scritti i numeri di telefono dei pm che conducono l'inchiesta, ai quali esprimo solidarietà.

Signora Presidente, so che il prefetto di Napoli segue, come sempre, con grande attenzione e sensibilità la questione. Avevo posto il tema anche in Commissione antimafia e allora da parte del Ministro mi fu risposto che non c'erano ragioni per inviare la Commissione d'accesso al Comune di Quarto.

Alla luce di tutte le cose gravi ed inquietanti che stanno succedendo, chiedo al Governo di approfondire la questione e verificare con una certa sollecitudine se non sia il caso di mandare la Commissione d'accesso e ripristinare a Quarto la trasparenza, la legalità e la buona politica.

PRESIDENTE. Senatrice Armato, presenti anche un atto ispettivo, oltre che sollecitare.

ARMATO (PD). Ne ho presentati tanti.

#### Sulla situazione della giustizia in Italia

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, desidero informare i senatori che, dal 18 luglio, per quattro giorni, i Radicali, ancora una volta, tornano a riproporre la questione dell'amministrazione della giustizia con uno sciopero della fame al quale hanno già aderito migliaia di detenuti in tutti gli istituti di pena d'Italia e al quale stanno aderendo non soltanto parlamentari, ma anche personalità attive nel mondo del diritto. Tra questi, vorrei ricordare, perché recentemente si è fatto artefice di una lettera aperta al Presidente della Repubblica, il professor Andrea Pugiotto, che ha raccolto l'adesione di oltre 100 colleghi costituzionalisti per chiedere al Presidente della Repubblica in

persona di utilizzare lo strumento costituzionalmente a lui conferito del messaggio alle Camere e di incentrarlo in particolare sulla questione dell'amministrazione della giustizia.

Questi quattro giorni sono arricchiti da una dimensione ulteriore della tradizionale nonviolenza radicale: un silenzio. Un silenzio, perché tra poco sarà un anno che grazie alla generosa ospitalità del Presidente del Senato abbiamo tenuto una due giorni tutta dedicata alla giustizia in Italia, un silenzio che proponiamo come riflessione interiore, perché i dati del mondo carcerario, del pianeta penitenziario, della mala amministrazione della giustizia, delle sentenze della Corte europea dei diritti umani sono noti a tutti. Chiediamo sicuramente, ancora una volta, una risposta delle istituzioni, ma questa volta la chiediamo in silenzio, chiedendo l'adesione al silenzio proprio perché possa essere stimolo di riflessione interiore.

Sappiamo che ci sono parenti di detenuti che si riuniranno fuori dagli istituti di pena in silenzio per ricordare ciò che rende vittime di violazioni dei diritti umani i propri amici e parenti all'interno. Vedremo come nei prossimi giorni, durante i lavori parlamentari, con la senatrice Bonino e la senatrice Poretti riusciremo a praticare questa nuova forma di nonviolenza tramite il silenzio, mentre si dovrebbe poter parlare liberamente non soltanto prima di concedere un voto, ma anche in occasione di ricorrenze che pongono l'Italia al di fuori del diritto internazionale e che vedono soltanto mere dichiarazioni di principi mai seguite da fatti.

Tutti i senatori troveranno in casella il testo dell'appello, e chi lo volesse sottoscrivere lo può lasciare nella mia casella o può rispondere alla *e-mail*.

#### Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

FLERES (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Mi scuso, senatore Fleres, ma non mi avevano informato che lei già da ieri aveva chiesto di intervenire al termine della seduta.

FLERES (CN: GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, la ringrazio. Non volevo creare alcun disagio, ma siccome è stata la presidente Bonino a chiedermi ieri di spostare a oggi il mio intervento a fine seduta pensavo fosse stato inserito in automatico, quindi sono io che mi scuso.

Per due ragioni ho chiesto di intervenire, signora Presidente, la prima delle quali è che insieme alla senatrice Poli Bortone abbiamo presentato l'interrogazione 3-02870 che riguarda i costi esorbitanti delle intercettazioni telefoniche, peraltro secondo l'informazione resa al Senato dal ministro Giarda.

Non abbiamo avuto notizie di questa interrogazione e vorremmo sollecitarne la risposta soprattutto perché, com'è possibile notare sfogliando i giornali, la questione delle intercettazioni sta assumendo una rilevanza paradossale persino per le istituzioni più alte del nostro Paese. Evidentemente, però, vale quel detto secondo il quale quando i guai sono in casa d'altri sono meno gravosi di quando sono in casa nostra, come potrebbe dire, da questo punto di vista, il famoso Catalano di «Quelli della notte».

La seconda ragione per la quale ho chiesto di intervenire è che due giorni fa si è verificato in un carcere italiano il trentaduesimo suicidio, mediante impiccagione. Il carcere è quello di Carinola; il suicida (e questo è molto grave) è un pentito di camorra. Evidenzio il fatto perché, nonostante le ripetute sollecitazioni, dal Ministero della giustizia non arriva alcuna risposta alle varie interrogazioni che riguardano questi temi e per ricordare che il recluso è interamente affidato allo Stato. Quando si verificano fenomeni di questo genere nelle carceri la responsabilità è totalmente dello Stato.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMAZIO (*PdL*). Signora Presidente, vorrei sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-07921, che ho presentato qualche giorno fa insieme al collega Caligiuri, relativa alla stazione Ostiense delle Ferrovie dello Stato. Quella stazione fu costruita nel lontano 1940 e contiene una serie di mosaici che ricordano la storia della città di Roma, da Enea fino ai sette re di Roma. Sono

mosaici di una bellezza unica. L'altro giorno, visitando quella stazione ho notato che sono state poste le bacheche di un supermercato con bottiglie e quant'altro su un mosaico che dovrebbe essere difeso in quanto bene culturale appartenente a questa Regione e all'Italia. Per questo le chiedo di sollecitare il Ministro competente perché risponda a questa interrogazione.

# Su una manifestazione indetta dai lavoratori dell'ACI Informatica davanti a Palazzo Madama

PEDICA (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDICA (*IdV*). Signor Presidente, intervengo per mettere in evidenza una manifestazione, che da questa mattina si tiene vicino al palazzo del Senato, dei lavoratori dell'ACI Informatica. Si tratta di circa 500 lavoratori che stanno rischiando il posto a causa della *spending review*. Il decreto-legge n. 95 varato dal Governo, infatti, limita anche le funzioni dell'ACI Informatica. Questi 500 dipendenti rappresentano il 100 per cento dell'Automobile Club d'Italia e svolgono dei servizi che sono interessanti per la pubblica amministrazione e per il PRA. Eppure sembra che la *spending review* preveda lo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Ora, questa disposizione, se approvata, avrebbe sicuramente pesantissime ripercussioni occupazionali su ACI Informatica con la perdita immediata di 500 posti di lavoro.

Il Gruppo dell'Italia dei Valori vuole esprimere la propria posizione su tale questione, anche perché la prossima settimana discuteremo in Aula il disegno di legge sulla *spending review* che adesso si trova in Commissione bilancio. Chiediamo dunque che si metta mano a questa ipotesi devastante. A livello trasversale ho sentito molte categorie sindacali, sia di destra che di sinistra, tutte preoccupate per il futuro delle famiglie e dei lavoratori di un'azienda che è un fiore all'occhiello non solo nella nostra Regione ma anche a livello nazionale.

Mi rivolgo ai colleghi e alla Presidenza perché dimostrino una sensibilità maggiore verso i lavoratori che stanno protestando stamattina davanti al Senato e continueranno a farlo nelle prossime settimane davanti al palazzo dell'istituzione che noi rappresentiamo.

#### Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,14).

#### Allegato A

#### DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile (3365)

ORDINI DEL GIORNO

#### G100

#### **SALTAMARTINI**

#### Non posto in votazione (\*)

II Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3365 di conversione in legge del decretolegge 20 giugno 2012/2011, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile,

premesso che:

la complessa ristrutturazione della pubblica amministrazione e il nuovo «piano industriale» delineato con il disegno di legge governativo impongono un intervento omogeneo e di lungo respiro lungo tutte le direttrici esistenti, a e sta coinvolgendo anche i settori della sicurezza interna ed esterna, coinvolgendo il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

nel corso della XIV legislatura la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura un provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia, provvedimento che il Senato non aveva portato all'esame dell'aula per l'intervenuto decreto di scioglimento delle Camere per lo svolgimento delle elezioni politiche;

nel corso della XV legislatura lo stesso disegno di legge, pur essendo stato presentato in questo ramo del Parlamento, non è mai stato calendarizzato;

appare dunque evidente l'urgenza e l'opportunità di una riforma in materia, impegna il Governo:

- a favorire per quanto di propria competenza l'esame dei disegni di legge recanti norme circa:
- a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, ferma restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;
- b) accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con almeno due anni di anzianità;
- c) introduzione di procedure agevolate e differenziate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti e qualifiche equiparate, indetti in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, anche mediante la previsione di regimi transitori, nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 e l'eventuale promozione a una qualifica o grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, salvo demerito;
- d) revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;

attenendosi altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sancendo la funzione e la natura dirigenziale del personale direttiva e dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate,

prevedendo altresì:

1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli direttivi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il 50 per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per

l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;

- 2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;
- b) revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:
- 1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico;
- 2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al numero 1);
- 3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;
- c) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessati dal processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli una tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;
- d) adeguare la corrispondenza funzionale tra il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica,

impegna il Governo a assicurare adeguata copertura finanziaria alle norme di cui sopra anche attraverso la rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei moli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(\*) Accolto dal Governo

### G101

### DE ECCHER

# Non posto in votazione (\*)

II Senato,

premesso che:

in ragione dei rischi specifici di ordine sismico e idrogeologico che interessano la nostra realtà territoriale e della necessità di attivare e mantenere livelli sempre più alti di specializzazione appare assolutamente fondamentale un coordinamento nazionale in grado di garantire la

tempestività e l'efficacia dei diversi interventi;

nella regione Trentino Alto Adige ed in particolare nelle due province autonome di Trento e di Bolzano è da tempo in atto un percorso di isolamento ed autoreferenzialità che anche all'interno della struttura del corpo dei Vigili del Fuoco viene considerato da molti in contrasto con gli interessi generali della comunità e funzionale esclusivamente ad un progetto politico proiettato verso la promozione del cosiddetto «Euroregio», una sorta di fittizia ed artificiale macroregione transfrontaliera;

che in alcune situazioni di emergenza relative a siti inquinati sono già emersi i limiti di un raccordo tra il piano provinciale e regionale e quello nazionale rivelato si del tutto insufficiente con conseguenze di assoluta gravità,

impegna il Governo:

ad intervenire con tutti gli strumenti a disposizione al fine di favorire il pieno e stabile inserimento dei corpi dei Vigili del Fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano nel contesto strutturale ed operativo di livello nazionale.

(\*) Accolto dal Governo

#### G102

### **PEDICA**

### Non posto in votazione (\*)

II Senato,

premesso che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualifica il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come struttura di riferimento dell'organizzazione statale in materia di protezione civile, soccorso tecnico urgente e gestione delle emergenze;

considerato il contributo che esso può offrire al sistema di protezione civile nazionale, alla luce del rischio sismico ed idrogeologico cui è esposto il territorio nazionale e dell'intervento che il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è chiamato a svolgere e svolge nelle prime fasi di ogni emergenza a salvaguardia dell'incolumità pubblica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire le iniziative, anche di carattere legislativo, volte a garantire e rafforzare la funzione del Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco nel sistema nazionale di protezione e prevenzione, nelle attività di esercitazione, raccolta dati e coordinamento delle attività concernenti i soccorsi tecnici urgenti.

(\*) Accolto dal Governo

#### G200

# INCOSTANTE, MONGIELLO

### Non posto in votazione (\*)

II Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile, tenuto conto che permane una differenziazione di trattamento previdenziale e assistenziale tra la componente volontaria e quella permanente del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a fronte della sostanziale esposizione ai medesimi rischi connessi all'adempimento dei compiti istituzionali;

considerato che i vigili volontari invalidi per servizio e i familiari superstiti dei vigili del fuoco volontari deceduti per fatti di servizio percepiscono dal sistema previdenziale I.N.P.S., cui sono iscritti in ragione della temporaneità del rapporto di servizio, una pensione privilegiata, diretta o di reversibilità, di entità assai ridotta, in quanto correlata ai limitati contributi versati, rispetto a quella più favorevole prevista dall'I.N.P.D.A.P. in casi analoghi per il personale permanente operativo del Corpo nazionale;

### impegna il Governo

a valutare l'opportunità di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale prevedendo, in particolare, l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso e l'equiparazione del trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

(\*) Accolto dal Governo

### ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

#### Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### Articolo 1.

(Disposizioni in materia di armi)

- 1. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attività di prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi:
- a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo.».
  - b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
  - «Art. 2 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi comuni

da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate.

- 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, può essere riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.».
- 2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

### EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 1.100

SAIA, ORSI

### **Approvato**

Sopprimere l'articolo.

#### 1.101

#### DIVINA

Id. em. 1.100

Sopprimere l'articolo.

### 1.104

#### SAIA, ORSI

### **Precluso**

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti i seguenti periodi: "Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato"».

#### 1.113

### **PALMA**

## Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla

categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6"».

#### 1.103

### SAIA, ORSI

### **Precluso**

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma ai sensi della normativa comunitaria. Qualora sussistano dubbi sulla natura di armi comuni da sparo degli esemplari presentati o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il Banco può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi di cui all'articolo 6. Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, il Banco pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica delle caratteristiche di ogni nuovo modello di arma riconosciuto destinato a essere immesso sul territorio nazionale ed il relativo numero progressivo"».

#### 1.1/100

### **MALAN**

#### **Precluso**

All'emendamento 1.1, alla lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.

# 1.1

#### LA COMMISSIONE

#### **Precluso**

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini di quanto previsto dal primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica, altresì, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dall'interessato, contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale può chiedere un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di anni ad avancarica, il Banco Nazionale pubblica, in forma telematica, una scheda tecnica che contiene le caratteristiche del tipo d'arma riconosciuto ed il relativo codice identificativo''»;

#### 1.102

## SAIA, ORSI

#### Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal capo b) del 1° comma dell'articolo 1 è abrogato.

#### 1.2

### DIVINA, CALDEROLI

### **Precluso**

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'uso sportivo», inserire le seguenti: «o venatorio».

# 1.6 (testo 2)

### MALAN, SAIA

#### **Precluso**

Apportare le seguenti modificzioni:

- a) al comma 1, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo;
- b) al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sopprimere le parole: «le armi comuni da sparo somiglianti ad un'arma da fuoco automatica».

### 1.105

### SAIA, ORSI

#### **Precluso**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è sostituito dal seguente:
- "Art. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive:
- a) le armi lunghe semi automatiche provenienti dalla demilitarizzazione di un'arma automatica ancora in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;
- b) le armi lunghe semiautomatiche di cui esista una versione uguale ma a funzionamento automatico in dotazione a forze armate o forze di polizia italiane o straniere;
  - c) le armi riconosciute tali dal Banco Nazionale di prova.
- 2. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il Banco Nazionale di prova, a seguito di richiesta del fabbricante o dell'importatore e sentite le federazioni sportive competenti affiliate al CONI, riconosce la qualifica di arma per uso sportivo alle armi lunghe o corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.''».

### 1.4 (testo 2 corretto)

### DIVINA, ORSI

#### **Precluso**

Sostituire il comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», con il seguente:

«Art. 2 - Sono comunque classificate ad uso sportivo le armi comuni da sparo di lunghezza della canna superiore a cm 13 e i fucili e le carabine diverse da quelle consentite per l'uso venatorio (armi da caccia) di cui all'articolo 13 della legge 157, 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010».

# 1.106

### SAIA, ORSI

#### **Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», sopprimere il comma 1.

#### 1.3

### CARRARA, SAIA

#### **Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

#### 1.107

### **PALMA**

### **Precluso**

Al comma 1, lettera b, capoverso «Art. 2» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono armi sportive le armi da fuoco automatiche demilitarizzate».

### 1.110

### SAIA, ORSI

### **Precluso**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel periodo compreso dal 1º gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo. Conseguentemente, le medesime autorità trasmettono al Banco nazionale di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Le armi riconosciute e classificate secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e in tal senso detenute mantengono permanentemente tale riconoscimento e classificazione. Le armi sportive di cui al primo comma lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono detenute come tali solo se acquisite e denunciate dal detentore successivamente all'entrata in vigore del presente decreto».

### 1.5

### DI STEFANO, DE ECCHER

#### **Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per quanto riguarda la lettera f) del medesimo comma 3, esso prevede che i titolari di licenza di porto d'armi per uso venatorio, sportivo o per difesa personale

possano trasportare, senza previa autorizzazione, l'arma oggetto della licenza lungo le strade asfaltate del parco, purché essa rimanga scarica e in custodia, a bordo del veicolo"».

#### 1.108

### BONFRISCO, PALMA, AMATO

### **Improponibile**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n, 107, convertito in legge 2 agosto 2011, n. 130, e successive modificazioni, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2012" con le parole: "31 dicembre 2013"».

#### 1.111

### SAIA, ORSI

### **Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 è sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione. L'inserimento in collezione dei fucili da caccia ad anima liscia, delle repliche di armi ad avancarica e delle armi riconosciute sportive ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, è esente da bollo. Previa comunicazione anche telematica al competente ufficio di polizia amministrativa nelle precedenti 48 ore, le armi sportive in collezione possono essere utilizzate senza formalità presso le sezioni del TSN e i campi di tiro e i poligoni privati autorizzati. Il relativo munizionamento può essere detenuto nelle 24 ore precedenti e deve essere consumato nella sessione di tiro comunicata, o altrimenti distrutto"».

#### 1.112

### SAIA, ORSI

### **Precluso**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110 è sostituito dal seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione. Previa comunicazione anche telematica al competente ufficio di polizia amministrativa nelle precedenti 48 ore, le armi sportive in collezione possono essere utilizzate senza formalità presso le sezioni del TSN e i campi di tiro e i poligoni privati autorizzati. Il relativo munizionamento può essere detenuto nelle 24 ore precedenti e deve essere consumato nella sessione di tiro comunicata, o altrimenti distrutto"».

### G1.100

### SAIA, BRICOLO, DIVINA, ORSI

#### V. testo 2

Il Senato della Repubblica, in sede di esame dell'Atto Senato n. 3365,

impegna il Governo a interpretare la normativa nel senso che il riconoscimento del Banco nazionale di prova della qualità di arma comune da sparo non è necessario, poiché sono armi comuni da sparo tutte quelle identificate come tali dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110,

nonché quelle previste nelle categorie B, C e D dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE.

### G1.100 (testo 2)

### SAIA, ORSI, BRICOLO

#### **Accantonato**

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 3365,

alla luce della soppressione dell'articolo 1,

impegna il Governo:

a porre in essere gli atti necessari affinché a seguito dell'abrogazione del Catalogo Nazionale la qualificazione di armi comuni da sparo derivi dall'articolo 2 della legge n. 110 del 1975 e dalle categorie B, C e D dell'allegato 1 della Direttiva UE 91/477 e la commercializzazione/importazione di nuovi modelli avvenga, a seguito di istanza degli interessati attestante le caratteristiche d'arma di cui sopra e la verifica tecnica del Banco Nazionale di Prova da attuarsi su ogni esemplare commercializzato e importato salvo che la medesima procedura non sia stata effettuata da analogo organismo di prova riconosciuto dall'ordinamento nazionale.

### EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

#### 1.0.100

### BENEDETTI VALENTINI

### **Improponibile**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sicurezza del personale di bordo nelle operazioni di decollo e atterraggio)

1. Il volo del falco e il relativo addestramento, che siano svolti in ambito aeroportuale al solo fine di tutelare la sicurezza anche del personale di bordo nelle operazioni di decollo e atterraggio, prevenendo i rischi di impatto con volatili attraverso un'azione di semplice deterrenza alla loro presenza in detto ambito, non rappresentano attività venatoria».

#### ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

### Articolo 2.

(Comunicazione della cessione di fabbricati)

- 1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
- 2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *d*), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
- 3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di

comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

- 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.
- 5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
- 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

### 2.0.100/1

### **DIVINA**

# Respinto

All'emendamento 2.0.100, al capoverso «Art. 2-bis.», nel comma 1, sopprimere le parole da: «e si applicano i medesimi poteri» fino alla fine del comma.

#### 2.0.100

LA COMMISSIONE

# **Approvato**

Al Capo 1, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di enti e circoli privati)

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma"».

### 2.0.200 (testo 2)

BIANCO, SALTAMARTINI, VIZZINI

#### V. testo 3

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal comma 2, lettera *a*), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

- 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 6-bis, è sostituito dal seguente:
- "Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti) 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
- 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.
- 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
- 4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
- 5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
- 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
- 7. Con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità";
  - b) all'articolo 6-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera a), le parole: "l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione", sono sostituite dalle seguenti: "le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4";
- 2) alla lettera *e*), le parole: "di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-*bis*, comma 6";
- c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse.

- 3. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 47, decimo comma, primo periodo, le parole: ", durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione", sono soppresse ed al terzo periodo, le parole: "sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6", sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7";
- b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: "da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno", sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335",
- 4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "dall'articolo 6-bis, comma 6," sono soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto," sono inserite le seguenti: "nonché del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982"».

# 2.0.200 (testo 3)

BIANCO, SALTAMARTINI, VIZZINI

### **Approvato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato)

- 1. Al fine di garantire adequati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
- 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 6-bis, è sostituito dal seguente:
- "Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti) 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
- 2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.

- 3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.
- 4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
- 5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
- 6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
- 7. Con decreto del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità";
  - b) all'articolo 6-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla lettera a), le parole: "l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione", sono sostituite dalle seguenti: "le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4";
- 2) alla lettera *e*), le parole: "di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-*bis*, comma 6";
- c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse.
  - 3. Alla legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 47, decimo comma, primo periodo, le parole: ", durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione", sono soppresse ed al terzo periodo, le parole: "sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6", sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7";
- b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: "da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno", sono sostituite dalle seguenti: "da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335",
- 4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "dall'articolo 6-bis, comma 6," sono soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto," sono inserite le seguenti: "nonché del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982"».
- 5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### 2.0.105

SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. Al fine di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:
  - a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.
- 2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma.
- 3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 i vincitori del concorso sono confermati nella medesima sede di servizio;
  - c) il punteggio massimo per i sequenti titoli ammessi a valutazione, è il sequente:
- 1) per il personale di cui al comma I, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio; fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
- 2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
- d) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- e) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede si assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
- 4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

### 2.0.101 (testo 2)

BIANCO, VIZZINI

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Procedure straordinarie per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:

- a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.
- 2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma 1 posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.
- 3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;
  - b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:
- 1) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
- 2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
- c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede si assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- 4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

### 2.0.102

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

# **Improcedibile**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. Al fine di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:
  - a) per il quaranta per cento agli assistenti capo;
- b) per il sessanta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.

- 2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 3l dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma . I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.
- 3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b prevedendo il mantenimento della sede di servizio mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;
  - b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:
- 1) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:
- 2) per il personale di cui al comma 1, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio; fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
- 3) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
- c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede si assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

### 2.0.104

SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 2-bis.

- 1. Al fine di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:
  - a) per il sessanta per cento agli assistenti capo;
  - b) per il quaranta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia

maturato quattro anni di effettivo servizio.

- 2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.
- 3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello regionale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma 1, lettera aa), sono confermati nella medesima sede di servizio;
  - b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:
- 1) per il personale di cui al comma I, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio; fino a 14 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
- 2) per il personale di cui al comma 1, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
- c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede si assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 4. Per quanto non previsto dai commi I, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n: 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

#### 2.0.103

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. Al fine di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2011, nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, si provvede esclusivamente mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, attraverso una o più procedure straordinarie per i posti annualmente disponibili, riservati:
  - a) per il settanta per cento agli assistenti capo;
- b) per il trenta per cento al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio.
- 2. Per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1, per i posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno dal 2004 al 2011, il personale deve essere in possesso, alla medesima data, della qualifica e dell'anzianità di servizio previsti dallo stesso comma. I posti rimasti scoperti a seguito delle procedure straordinarie per ciascun anno sono utilizzati per incrementare i posti

disponibili per l'anno successivo nella rispettiva riserva di cui al medesimo comma 1.

- 3. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
- a) nel bando di concorso le sedi disponibili a livello provinciale sono indicate per la sola procedura di cui al comma 1, lettera b). I vincitori delle procedure di cui al comma I, lettera a), sono confermati nella medesima sede di servizio;
  - b) il punteggio massimo per i seguenti titoli ammessi a valutazione è il seguente:
- 1) per il personale di cui al comma I, lettera a), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria dell'anzianità complessiva di servizio; fino a I4 punti e per quella degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 3 e a 2 punti;
- 2) per il personale di cui al comma I, lettera b), per i rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8, per la categoria degli speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti, nonché per quella dei titoli di studio e del superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, rispettivamente, fino a 8 e a 2 punti;
- c) la formazione e l'approvazione della graduatoria assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura degli stessi posti, in relazione a quanto previsto dal presente articolo, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in tre mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede si assegnazione, secondo le modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; 4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi, comprese quelle sui titoli ammessi a valutazione, sulla decorrenza giuridica e sulla decorrenza economica».

#### 2.0.106

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Approvato**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato)

- 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3. del presente articolo, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
- a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;
- b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
- 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato», sono inserite le seguenti: «salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";
- 2) al comma 4, dopo le parole: "purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di età";
- b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi", sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";
- c) all'articolo 25-bis, comma I, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi", sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,".
  - 3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli ed esami";
- b) all'articolo 31, comma I, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127:";
- c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127."».

# 2.0.107 (testo 2)

SALTAMARTINI, GALLONE, FLUTTERO, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo vice ispettore della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, i concorsi interni per la nomina alla qualifica di vice ispettore della polizia di Stato, di cui all'articolo 27-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi ai posti disponibili fino al 31 dicembre 2011, l'Amministrazione è autorizzata ad articolare i relativi corsi secondo la ricettività degli istituti di istruzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi, fatta .salva la decorrenza giuridica ed economica della nomina a vice ispettore dalla data di conclusione del primo dei corsi riferito ad ogni singolo concorso e senza effetti retroattivi sul trattamento economico accessorio».

### 2.0.108

### **SALTAMARTINI**

### **Approvato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 60, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

"Art. 60-bis. - (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento

professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli"».

#### 2.0.109

#### **SALTAMARTINI**

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato)

- 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- "3. Il maestro direttore consegue la qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di quindici anni di servizio senza demerito. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione di un posto di primo dirigente tecnico del ruolo tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337"».

#### 2.0.110

### **SALTAMARTINI**

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato)

- 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- "3. Il maestro direttore consegue la qualifica di primo dirigente tecnico, al compimento di quindici anni di servizio senza demerito"».

### 2.0.111

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di permuta)

- 1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali, e strutture in dotazione alla Polizia di Stato, il Ministero dell'interno, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici o privati.
- 2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

#### 2.0.112

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a tutela degli Uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)

- 1. All'articolo 260 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Introduzione clandestina in luoghi militari o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.";
  - b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli immobili adibiti a sedi di uffici, reparti, istituti di istituzione, alloggi di servizio o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in cui l'accesso è vietato per ragione di sicurezza pubblica.".

- 2. All'articolo 682 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse dello Stato e della sicurezza pubblica.";
  - b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli immobili adibiti a sedi di uffici, reparti, istituti di istituzione, alloggi di servizio o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in cui l'accesso è vietato per ragione di sicurezza pubblica"».

### 2.0.113

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali)

- 1. All'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* le parole: "il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 *pro capite*», sono soppresse;
- b) le parole: "di concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

Articolo 3.

(Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo

### nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
- 4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
- 5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera *a*), e 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.
- 7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

#### **EMENDAMENTI**

# 3.1

**MALAN** 

# Improcedibile

Apportare le sequenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis».
  - b) dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
- «7-bis. Alla copertura dei posti di capo squadra volontario di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili alla data del 30 giugno 2012, si provvede entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004 n. 76 ed utilizzando la modalità della formazione a distanza, all'emanazione di apposito bando di concorso, intendendone gli oneri ricompresi in quelli previsti nel successivo articolo 4.

7-ter. In deroga all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, il corso di formazione di cui al comma 8 non è considerato richiamo in servizio se effettuato secondo le modalità della formazione a distanza».

#### 3.2

### **SBARBATI**

### **Improcedibile**

Sopprimere il comma 4.

#### 3.3

### PISCITELLI, SAIA

### **Improcedibile**

Sopprimere il comma 4.

# 3.4

ANTEZZA, MONGIELLO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, LEGNINI

### Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento dei concorsi per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica 1° gennaio 2007 sono conferiti, nella qualifica di capo squadra, mediante scorrimento pro quota delle graduatorie (60% e 40%) dei concorsi per capo squadra con decorrenza giuridica 1° gennaio 2008. Relativamente ai CR 2008 si provvede al conferimento all'annualità successiva al 1° gennaio 2009 nel profilo di capi squadra.».

### 3.5

#### **BATTAGLIA**

### Id. em. 3.4

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento dei concorsi per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica 1° gennaio 2007 sono conferiti, nella qualifica di capo squadra, mediante scorrimento pro quota delle graduatorie (60% e 40%) dei concorsi per capo squadra con decorrenza giuridica 1° gennaio 2008. Relativamente ai CR 2008 si provvede al conferimento all'annualità successiva al 1° gennaio 2009 nel profilo di capi squadra».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

### 3.0.250 (già 1.0.1)

BIANCO, INCOSTANTE, MONGIELLO

### Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al comma 2, la parola: "Dipartimento", è sostituita dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile", e le parole: "del Centro operativo aereo unificato (COAU)", sono sostituite dalle seguenti: "del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)", al comma 4 le parole: "il COAU", sono sostituite dalle seguenti: "il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco". L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate."».

3.0.251 (già 1.0.101)

**MASCITELLI** 

Id. em. 3.0.250

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, al comma 2, la parola: "Dipartimento" è sostituita dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" e le parole: "del Centro operativo aereo unificato (COAU)" sono sostituite dalle seguenti: "del Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco (CON)", al comma 4 le parole: "il COAU" sono sostituite dalle seguenti: "il Centro operativo nazionale dei vigili del fuoco". L'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il personale addetto alla sala operativa del CON preposto all'attività di cui al presente articolo è integrato da rappresentanti delle altre amministrazioni interessate"».

3.0.100

LA COMMISSIONE

### **Approvato**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)

- 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  - 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013».

#### 3.0.2

### BONFRISCO, MALAN

### **Assorbito**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

- 1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353, come modificato dal decreto-legge n. 59 del 2012, inserire i seguenti:
- "2-ter. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del Centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano, con effettivo concorso di personale o mezzi, alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
- 2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013."».

#### 3.0.1

### SCANU, BIONDELLI, MONGIELLO

# **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile)

- 1. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 31 dicembre 2011, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.
- 2. Per il triennio 2013-2015, Il Corpo nazionale vigili del fuoco può procedere, per ciascun anno, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri di aggiornamento ed integrazione della graduatoria emanata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2007 con decreto ministeriale n. 1996 del 28 aprile 2008, stante i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.».

#### 3.0.200

SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

L'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è sostituito dal seguente:

- "Art. 2. (Funzioni dei funzionari di polizia). 1. Tutti i funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 svolgono funzioni dirigenziali, e nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di Pubblica Sicurezza. Esercitano in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 nonché quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli àmbiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
- 2. Tutti i funzionari rivestono la qualifica di ufficiale di Pubblica Sicurezza. I commissari, i commissari capo, i vice questori aggiunti ed i primi dirigenti che non svolgano funzioni vicarie del questore, anche la qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria. I funzionari svolgono funzioni di direzione di uffici o reparti anche nell'ambito del Ministero dell'interno secondo la ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 da approvarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a svolgere le funzioni indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
- 3. Il personale del ruolo dei funzionari provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.
- 4. I funzionari della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. I funzionari preposti ad uffici aventi autonomia amministrativa esercitano i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
- 5. I funzionari di Polizia di cui all'articolo 1 dirigono gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.
- 6. Nulla è innovato per quanto attiene al trattamento retributivo vigente nel rispetto dei vincoli della finanza pubblica e dell'invarianza dei saldi della finanza medesima"».

#### 3.0.103

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

- 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è sostituito dal seguente:
- "Art. 1. (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia). 1. La carriera dei funzionari di Polizia si articola nelle qualifiche di:

commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

commissario capo;

vice questore aggiunto;

primo dirigente;

dirigente superiore;

dirigente generale di pubblica sicurezza.

3. La dotazione organica del ruolo dei funzionari è stabilita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335"».

#### ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

#### Articolo 4.

(Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### **EMENDAMENTI**

#### 4.200

DI NARDO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, MASCITELLI

### Respinto

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

- «Art. 4. (Personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco). 1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 57.448.388 per l'anno 2012, si provvede, quanto ad euro 27.438.036, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché, quanto ad euro 30.010.352, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il quale è ridotto del medesimo importo di euro 30.010.352 per l'anno 2012».

### 4.100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

### **Approvato**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

#### 4.300

BIANCO, INCOSTANTE, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MONGIELLO, LEGNINI

### **Improcedibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 12 è abrogato».

#### 4.2

### **MALAN**

### Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui agli articoli 5 e 26, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; i capi reparto volontari ed i capi squadra volontari operanti in un distaccamento volontario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76; nonché i capi distaccamento volontari con anzianità nell'incarico di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, di almeno 5 anni anche non continuativi, sono abilitati alla formazione iniziale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, unicamente del personale volontario che abbia espresso formale richiesta servizio presso i distaccamenti stessi di svolgere effettivamente il servizio, esclusivamente presso una sede volontaria per almeno 5 anni, fatti salvi i limiti stabiliti dal contingente di cui all'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011 n.183.

2-ter. Il personale permanente cessato volontariamente dal servizio e reclutato fra il personale volontario di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, conserva le abilitazioni conseguite ad istruttore professionale del Corpo nazionale vigili del fuoco precedentemente possedute, esclusivamente al fine della formazione del personale operante o che intende operare presso i distaccamenti volontari secondo le modalità di cui al comma precedente.

2-quater. Il personale volontario operativo in possesso di patente per la guida dei veicoli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di terza categoria da almeno 10 anni è abilitato alla formazione esclusivamente del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari per il conseguimento delle patenti ministeriali fino alla terza categoria.

2-quinquies. L'attività di formazione prestata dal personale volontario di cui ai commi 5, 6 e 7, viene svolta a titolo gratuito e non costituisce richiamo in servizio, rimanendo impregiudicate le tutele assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa nonché l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.».

# 4.4

ANTEZZA, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MONGIELLO

### **Improcedibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

#### 4.5

### **BATTAGLIA**

### **Improcedibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

#### 4.7

### **MALAN**

# Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 13, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il prioritario criterio delle esigenze operative dovrà tenere conto principalmente delle necessità dei distaccamenti volontari, indicate dai competenti Comandi provinciali sentiti i capi distaccamento volontari interessati».

# 4.6

# **BATTAGLIA**

# Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente e di efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2013 sono autorizzate assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, destinate per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008, per una quota pari al 50 per cento al personale volontario idoneo ancora non assunto, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.».

### 4.101

ANTEZZA, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MONGIELLO, LEGNINI

### **Improcedibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo il Corpo nazionale Vigili del Fuoco è

autorizzata per ciascuno degli anni 2012 e 2013 la spesa di 15 milioni di euro per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

### 4.102

### MARAVENTANO, DIVINA, MURA

# **Improcedibile**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, il Corpo nazionale vigili del fuoco è autorizzato per l'anno 2012 alla spesa di 30 milioni di euro, per l'assunzione per una quota pari al 50 per cento del personale volontario idoneo ancora non assunto e che hanno superato la visita medica, della graduatoria di stabilizzazione di cui al decreto del Ministero dell'interno n. 1996/2008, per una quota pari al 50 per cento concorso pubblico ad 814 posti indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 33 comma 8 della legge 12 novembre 2011 n. 183.».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4 E ORDINE DEL GIORNO

#### 4.0.100

LA COMMISSIONE

### V. testo 2

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il reperimento di risorse aggiuntive)

- 1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:
- a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;
- b) dalla stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione, per iniziative culturali, degli spazi di rappresentanza delle Prefetture-uffici territoriali del Governo.
- 2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa

dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, nel Capo II, nella rubrica, dopo le parole: «PER LA FUNZIONALITÀ» inserire le seguenti: «E L'AUTOFINANZIAMENTO».

# 4.0.100 (testo 2)

II Relatore

#### V. testo 3

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

### "Articolo 4-bis

(Misure per il reperimento di risorse aggiuntive)

- 1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti da:
- a) il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;
- b) la stipulazione di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
- 2.1 soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
- 3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso civile", per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente alla rubrica del Capo II è apportata la seguente modificazione:

dopo le parole "PER LA FUNZIONALITÀ" sono aggiunte le seguenti: "E L'AUTOFINANZIAMENTO".

### 4.0.100 (testo 3)

II Relatore

### **Approvato**

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

### "Articolo 4-bis

(Misure per il reperimento di risorse aggiuntive)

- 1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti da:
- a) il versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;
- b) la stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
- 2.1 soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
- 3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso civile", per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Consequentemente alla rubrica del Capo II è apportata la seguente modificazione:

dopo le parole "PER LA FUNZIONALITÀ" sono aggiunte le seguenti: "E L'AUTOFINANZIAMENTO".

### 4.0.150 (già 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5)

LA COMMISSIONE

#### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis.

(Norme in materia di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono inserite le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili-del fuoco".
- 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 47.904,70 per gli anni 2012 e 2013, ad euro 42.862,10 per l'anno 2014 e ad euro 20.170,40 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

### 4.0.7

#### **SBARBATI**

### Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

- 1. All'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "civile e militare" inserire le seguenti: "ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila annue a decorrere dal 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2.
- 2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

```
alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento"; alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"; alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento"; alla ettera e) le parale: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento".».
```

#### 4.0.6

#### PISCITELLI, SAIA

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Trattamenti retributivi aggiuntivi per causa di servizio per il personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. All'articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 1-*bis*, dopo le parole: "civile e militare" inserire le seguenti: "ed al personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 100 mila l'anno a decorrere dal 2012, si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

#### 4.0.8

# PISCITELLI, SAIA

### Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del

documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

### 4.0.9

#### **SBARBATI**

Id. em. 4.0.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate congiuntamente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

### 4.0.104

#### SAIA

Id. em. 4.0.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, per essere consultate analogamente alla previsione di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 relativo alle rappresentanze sindacali delle forze di polizia e sezioni del Cocer delle forze armate».

#### 4.0.10

### PISCITELLI, SAIA

#### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

#### 4.0.105

#### SAIA

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

#### 4.0.11

#### **SBARBATI**

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Agevolazione fiscale per l'accesso alla prima casa a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,". All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2.
- 2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

```
alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento"; alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"; alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento"; alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento."».
```

#### 4.0.12

### PISCITELLI, SAIA

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione alla qualifica di Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal sequente:

"Art. 16 - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenze previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma si provvede, fino a concorrenza, mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria, e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

#### 4.0.13

#### **SBARBATI**

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione alla qualifica di Capo reparto nel Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è sostituito dal seguente:

"Art. 16.

- 1. La promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, e previo superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore ad un mese, ai capi squadra esperti che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
- 2. I frequentatori che al termine del corso di formazione cui al comma 1, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenze previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 3 .All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivati dall'applicazione delle disposizioni di cui al successivo comma 4.
- 4. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,9 per cento"; alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"; alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"; alla lettera *d)* le parole: "9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "9,3 per cento2; alla lettera *e)* le parole: "8 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "8,2 per cento".».

#### 4.0.14

### PISCITELLI, SAIA

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

- 1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.
  - 2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di

capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.

- 3. In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 4. Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'articolo 61 del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 5. Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
- 6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  - 7. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato».

### 4.0.15

## **SBARBATI**

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

- 1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco.
- 2. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di capo reparto esperto è inquadrato nell'istituendo ruolo di cui al comma 1.
- 3. In sede di inquadramento, al medesimo personale in possesso del previsto titolo di studio, è data facoltà di opzione per l'inquadramento nella qualifica di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
- 4. Le mansioni del personale di cui al comma 1 sono le medesime del personale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ed il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dall'articolo 61 del decreto Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
- 5. Il trattamento economico del personale inquadrato, nel ruolo speciale ad esaurimento del personale ispettore antincendi del Corpo nazionale Vigili del fuoco, resta invariato rispetto a quello previsto per la qualifica di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
- 6. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica di Capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
  - 7. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è abrogato».

#### 4.0.16

### PISCITELLI, SAIA

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

- 1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
- 2. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:
- a) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
- b) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
- 3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttorivicedirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.
- 4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
- 5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi.».

### 4.0.17

#### **SBARBATI**

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. È istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 apparteneva ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, ed attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori

antincendi.

- 2. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato secondo l'ordine di ruolo come segue:
- b) ex assistente tecnico antincendi, nella qualifica di vice direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
- c) ex collaboratore tecnico antincendi, ex collaboratore tecnico antincendi esperto ed ex collaboratore tecnico antincendi capo nella qualifica di direttore del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi;
- 3. Il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttorivicedirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttiva speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.
- 4. Al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttiva speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza, salvo successiva definizione nel relativo procedimento negoziale.
- 5. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori antincendi».

#### 4.0.18

INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MONGIELLO

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217)

- 1. Dopo l'articolo 152 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è aggiunto il seguente:
- "Art. 152-bis. (Istituzione del ruolo direttivo speciale). 1. È istituito, nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, il ruolo direttivo speciale ad esaurimento costituito da tre qualifiche: direttore tecnico, direttore tecnico capo e direttore coordinatore.
- 2. In relazione ai peculiari compiti assolti ed alla specifica maturazione professionale, al ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici accedono nei limiti dei posti previsti in organico per le qualifiche di sostituti direttori, il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore, sostituto direttore capo e sostituto direttore capo esperto.
- 3. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore antincendi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico.
- 4. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore capo. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore capo esperto in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di direttore coordinatore.
  - 5. Gli inquadramenti di cui al presente articolo vengono effettuati secondo l'ordine del ruolo di

provenienza, con il riconoscimento, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, dell'anzianità maturata nella qualifica medesima.

- 6. Il trattamento economico del personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti nell'istituito ruolo ad esaurimento, è quello corrisposto al personale appartenente alle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
- 7. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ai sensi del presente articolo, è reso disponibile un numero corrispondente di unità, finanziariamente equivalente, nella qualifica iniziale dei posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.
- 8. Il personale del ruolo di cui al comma 1 riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza collabora direttamente con i dirigenti. Ad esso sono conferiti incarichi di responsabile di distretti e di altri uffici individuati con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nell'espletamento dei quali collabora esclusivamente con i dirigenti. Su delega del dirigente e sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori degli organi collegi ali e delle commissioni su materie connesse alla competenza dell'amministrazione ed è legittimato, in tal caso, ad esprimere in modo vincolante il parere o la volontà dell'amministrazione medesima. Svolge funzioni ed incarichi specialistici di elevata rilevanza adeguati alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, con particolare riferimento all'esame dei progetti e alle visite tecniche di prevenzione incendi, alle attività di studio e di ricerca, ispettive e di predisposizione di piani e studi. Svolge altresì compiti di formazione delle professionalità funzionalmente sottoordinate. Partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione. Nelle attività di soccorso e di difesa civile propone piani di intervento ed effettua, in raccordo con i dirigenti, gli interventi nell'area di competenza anche con compiti di protezione civile; in caso di emergenze di protezione civile, al medesimo personale può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso. Svolge altre funzioni di elevata rilevanza, adeguate alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, affidate dal dirigente.
- 9. La promozione alla qualifica di direttore capo è conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori tecnici che alla data dello scrutinio abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai direttori capo che abbiano maturato otto anni di servizio nella qualifica viene conferita, a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, la qualifica di direttore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
- 10. In relazione all'istituzione del ruolo ad esaurimento di cui al comma 1, e fino al mantenimento del medesimo, la sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto legislativo è determinata come segue: direttori del ruolo direttivo speciale ad esaurimento, sostituto direttore, ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.
- 11. Il personale appartenente alla qualifica di direttore tecnico e direttore capo in possesso della laurea Magistrale in Ingegneria, Architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente alla qualifica di direttore coordinatore in possesso della laurea magistrale in Ingegneria, architettura o Geologia transita a domanda nella qualifica di direttore-vicedirigente nei ruoli dei direttivi e dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Il personale appartenente all'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento in possesso della laurea triennale in Ingegneria a domanda, previo superamento di apposito corso di formazione di 3 mesi, transita nella qualifica di direttore nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo13 ottobre 2005, n. 217.
- 12. Il personale inquadrato nell'istituito ruolo direttivo speciale ad esaurimento conserva il trattamento economico più favorevole anche in caso di transito nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.''».

### 4.0.19

PISCITELLI, SAIA

### Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: "bando di indizione del concorso,", inserire le seguenti: "nonché al medesimo personale in possesso di laurea di primo livello tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno venti anni alla data del bando di indizione del concorso".».

#### 4.0.20

#### **SBARBATI**

Id. em. 4.0.19

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale vigili del fuoco)

1. Al comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: "bando di indizione del concorso,", inserire le seguenti: "nonché al medesimo personale in possesso di laurea di primo livello tra quelle indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 2, con un'anzianità di servizio effettivo di almeno venti anni alla data del bando di indizione del concorso".».

#### 4.0.26

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MONGIELLO, ANTEZZA (\*)

### Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.26

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

- 1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1448 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motori a, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
- 3. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 2 e delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle due graduatorie.

- 4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
- 5. Gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014.».
- (\*) Firma aggiunta in corso di seduta

#### G4.0.26

### INCOSTANTE, BIANCO, SALTAMARTINI, ANTEZZA, MONGIELLO, BIONDELLI, LEGNINI

#### **Accantonato**

Il Senato, in sede di esame dell'A.S. 3365,

considerato il ruolo fondamentale svolto dal Corpo Nazionale dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza e l'incolumità della popolazione:

vista la forte carenza registrata nelle piante organiche da molti anni;

visto che anche nell'ambito del disegno di legge in materia di «spending review» occorrerà rivedere processi di finanziamento in favore di diversi comparti e provvedere alla riorganizzazione delle relative strutture;

considerato altresì che nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, esistono varie tipologie di impiego del personale oltre a quello assunto, con contratto a tempo indeterminato, e cioè personale «discontinuo», «precario» e «volontario»,

impegna il Governo:

ad avviare la predisposizione di una riforma organica che conferisca quella necessaria autonomia gestionale dell'intera macchina dei soccorsi e delle emergenze e, in tale quadro, tenere conto delle dotazioni organiche dei Vigili del fuoco allo specifico fine di meglio garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

## 4.0.260 (già 3.0.102)

#### **AMORUSO**

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione per il potenziamento del Corpo nazionale Vigili del Fuoco)

- 1. Per garantire gli *standard* operativi dei livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è incrementata di 1.448 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco di cui al comma 1 e al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

## 4.0.261 (già 3.0.104)

### **SALTAMARTINI**

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione per il potenziamento del Corpo nazionale Vigili del Fuoco)

- 1. Per garantire gli *standard* operativi dei livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è incrementata di 1.448 unità».
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco di cui al comma 1 e al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

## 4.0.262 (già 3.0.105)

MASCITELLI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, DI NARDO

#### Respinto

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizione per il potenziamento del Corpo nazionale Vigili del Fuoco)

- 1. Per garantire gli *standard* operativi dei livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 1.448 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco di cui al comma 1 e al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è consentita la stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di

selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai comma 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 6.798.041 euro per l'anno 2012, di 35.342.980 euro per l'anno 2013 e di 50.985.307 euro a decorrere dall'anno 2014. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

### 4.0.102

### INCOSTANTE, ANTEZZA, MONGIELLO, LEGNINI

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

- 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 600 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di 200 unità per il 2012, 200 unità per il 2013, 200 unità per il 2014. Per le assunzioni di cui al precedente periodo si provvede mediante l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria. la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'art. 15, comma 2-*bis*, del d.l. 29 dicembre 2011. n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, 14 e del personale idoneo al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale. n. 90 del 18 novembre 2008.
- 3. Ai fini delle assunzioni previste dal comma 2 e delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008. n. 133; è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia delle due graduatorie.
- 4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, determinati nel limite della misura di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014. si provvede a valere sulle maggiori riduzioni di spesa di cui al comma 5 del presente articolo.
- 5. Gli stanziamenti di spesa per lo. retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ridotti di 2.816.868 euro per l'anno 2012, di 14.644.881 euro per l'anno 2013 e di 21.126.508 euro a decorrere dall'anno 2014.».

#### 4.0.21

## BONFRISCO, MALAN

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
  - 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del

comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nell-a procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

- 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
- 4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

#### 4.0.22

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

- 1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
- 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
- 4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

#### 4.0.23

#### DIVINA, MURA

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

- 1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
- 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
- 4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'arto 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

#### 4.0.24

#### SALTAMARTINI

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

- 1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
- 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli

stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

#### 4.0.25

### **BOSCETTO**

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

- «1. Per garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 238 unità.
- 2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risultato idoneo nella procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, secondo l'ordine della relativa graduatoria, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.
- 3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.437.498 euro per l'anno 2012 e di 8.624.989 euro a decorrere dall'anno 2013. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".
- 4. Ai fini delle assunzioni da effettuarsi nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 31 dicembre 2014 l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.».

#### 4.0.27

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

## Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 6 Febbraio 2004, n. 76)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbario 2004, n.

76, al secondo periodo, dopo le parole: "a rotazione" è inserita la seguente: "inderogabilmente".».

#### 4.0.28

### BONFRISCO, MALAN

## Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.100 (testo corretto)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, ai coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

### 4.0.29

#### **SALTAMARTINI**

## Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.100 (testo corretto)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per estendere ai familiari del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che sia rimasto vittima dì gravi incidenti avvenuti in servizio, i benefici previsti per il personale permanente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma I, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 i3gosto 2008, n. 133.».

### 4.0.30

PARDI, PISCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

## Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.100 (testo corretto)

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Estensione dei benefici previsti per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni

annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

#### 4.0.31

### DIVINA, MURA

## Assorbito dall'approvazione dell'em. 4.100 (testo corretto)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per estendere ai familiari del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. che sia rimasto vittima di gravi incidenti avvenuti in servizio. i benefici previsti per il personale permanente)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello, qualora unico superstite, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali concesse ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

#### 4.0.32

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MONGIELLO

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Istituzione del Fondo emergenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

- 1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma recedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

### 4.0.33

### **SALTAMARTINI**

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanzia menti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

#### 4.0.34

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. A decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione «Soccorso Civile» Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

#### 4.0.35

DIVINA, MURA

### **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo Emergenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

## 4.0.36

### BONFRISCO, MALAN

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. A decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" è istituito un Fondo per il finanziamento degli oneri, ivi comprese le prestazioni di lavoro straordinario, derivanti dalle attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Il Fondo di cui al precedente periodo è alimentato, in via diretta, con le risorse del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel limite delle autorizzazioni di spesa che le ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedono per il finanziamento degli oneri a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa. Con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo del comma precedente, in favore degli stanziamenti del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

#### 4.0.37

INCOSTANTE, BIANCO, ANTEZZA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MONGIELLO

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

#### 4.0.38

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

#### 4.0.39

DIVINA, MURA

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Destinazione degli introiti provenienti dall'attività sanzionatoria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro)

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

### 4.0.40

BONFRISCO, MALAN

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le maggiori risorse provenienti dalle ammende, comminate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono riassegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito degli stanziamenti di spesa del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.».

## 4.0.410 (già endamenti 4.0.41, 4.0.42, 4.0.44 e 4.0.45)

LA COMMISSIONE

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - O.N.A.)

- 1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera nazionale di assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'ambito della missione "Soccorso Civile", programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
- 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 1 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n.734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

### 4.0.43

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per l'Opera Nazionale d'Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

- 1. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'interno Missione "Soccorso Civile" Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", è istituito un fondo con stanziamento pari a 4 milioni di euro.
- 2. All'onere derivante dal comma 26 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo previsto per il Ministero dell'interno dall'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, sono disapplicate, relativamente ai proventi di cui all'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 615 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 3. Per le finalità di cui al presente articolo, sono riassegnati al fondo istituito ai sensi del comma 26 i proventi versati all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dell'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n, 734, nel limite di un quinto della quota riassegnabile relativa ai versamenti dell'anno precedente.».

### 4.0.46

PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rafforzamento dell'operatività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.».

## 4.0.350 (già 3.0.101)

#### **AMORUSO**

## **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Efficienza operativa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del medesimo Corpo è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'àmbito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate».

#### 4.0.200

### SALTAMARTINI, BATTAGLIA

### V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela legale e di rimborso delle spese legali)

- 1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
- "2-bis. Ai fini della piena attuazione della disciplina di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, nonché agli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, non si procede, nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato, alla restituzione delle anticipazioni corrisposte al personale nell'ambito di procedimenti per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, quando nel corso degli stessi procedimenti, in almeno un grado di giudizio, sia stata pronunciata, nei confronti del medesimo personale, una sentenza di assoluzione o di non doversi procedere.
- 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, in deroga all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, rimangono altresì a carico del Ministero dell'interno, ovvero sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato, le spese di difesa e le spese legali a carico degli interessati, eccedenti quelle oggetto delle anticipazioni di cui al medesimo comma 2-bis del presente articolo.
- 2-quater. Nei casi di cui al comma 2-bis, al pagamento delle spese processuali a carico dei singoli interessati provvedono, rispettivamente, il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.

2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2012 e in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''».

## 4.0.200 (testo 2)

SALTAMARTINI, BATTAGLIA

#### V. testo 3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela legale e di rimborso delle spese legali)

- 1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
- "2-bis. Ai fini della piena attuazione della disciplina di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, nonché agli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, non si procede, nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato, alla restituzione delle anticipazioni corrisposte al personale nell'ambito di procedimenti per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, quando nel corso degli stessi procedimenti, in almeno un grado di giudizio, sia stata pronunciata, nei confronti del medesimo personale, una sentenza di assoluzione o di non doversi procedere.
- 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, in deroga all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, rimangono altresì a carico del Ministero dell'interno, ovvero sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato, le spese di difesa e le spese legali a carico degli interessati, eccedenti quelle oggetto delle anticipazioni di cui al medesimo comma 2-bis del presente articolo.
- 2-quater. Nei casi di cui al comma 2-bis, al pagamento delle spese processuali a carico dei singoli interessati provvedono, rispettivamente, il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.
- 2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2012, quantificato in 1,5 milioni di euro, mediante la quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, converito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnato al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste, e dall'anno 2013, quantificato in 150.000 euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.''».

## 4.0.200 (testo 3)

SALTAMARTINI, BATTAGLIA

### **Improponibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di tutela legale e di rimborso delle spese legali)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

- "2-bis. Ai fini della piena attuazione della disciplina di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, nonché agli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'Avvocatura Generale dello Stato determina, nei limiti ritenuti congrui, l'entità della restituzione delle anticipazioni corrisposte al personale nell'ambito di procedimenti per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, quando nel corso degli stessi procedimenti, in almeno un grado di giudizio, sia stata pronunciata, nei confronti del medesimo personale, una sentenza di assoluzione o di non doversi procedere; nei medesimi casi e con gli stessi limiti il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate provvedono a rimborsare le spese di difesa e le spese legali a carico degli interessati, eccedenti quelle oggetto delle anticipazioni ed, altresì, al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67.
- 2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2012, in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante la quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnato al Ministero dell'interno con le modalità ivi previste, e dall'anno 2013, quantificati in 150.000 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte con-ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."

#### 4.0.101

### **SALTAMARTINI**

## **Improponibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di tutela legale e di rimborso delle spese legali)

- 1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
- "2-bis. Ai fini della piena attuazione della disciplina di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, nonché agli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, non si procede, nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato, alla restituzione delle anticipazioni corrisposte al personale nell'ambito di procedimenti per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, quando nel corso degli stessi procedimenti, in almeno un grado di giudizio, sia stata pronunciata, nei confronti del medesimo personale, una sentenza di assoluzione o di non doversi procedere.
- 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, in deroga all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, rimangono altresì a carico del Ministero dell'interno, ovvero sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza, nei limiti ritenuti congrui dall'Avvocatura Generale dello Stato, le spese di difesa e le spese legali a carico degli interessati, eccedenti quelle oggetto delle anticipazioni di cui al medesimo comma 2-bis del presente articolo.
- 2-quater. Nei casi di cui al comma 2-bis, al pagamento delle spese processuali a carico dei singoli interessati provvedono, rispettivamente, il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 1.550.000 euro per l'anno 2012 e in 150.000 euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.''».

#### 4.0.103

#### **INCOSTANTE**

### **Approvato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco è prorogato al31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale. n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008. pUbblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

#### 4.0.106

## DI NARDO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

## **Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

- 1. Il Fondo di riserva il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è annualmente alimentato, nonché obbligatoriamente reintegrato almeno in pari misura qualora utilizzato per gli oneri connessi agli interventi consequenti agli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dalle maggiori entrate consequenti all'aumento delle aliquote di cui al comma 2. Con le medesime risorse si provvede altresì alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributarie contributivi ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In presenza di gravi difficoltà al tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi è concessa, su richiesta, la sospensione delle rate senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 2, sono destinate per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate.
- 2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";
- b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,6 per cento";
- c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,6 per cento":
  - d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";
  - e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

#### 4.0.107

## DI NARDO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE

### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

- 1. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali con particolare riferimento all'attività di prevenzione e pianificazione dell'emergenza, il «Fondo regionale di protezione civile», di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è integrato dall'anno 2013 dal 20 per cento delle maggiori risorse conseguenti all'incremento delle aliquote di cui al comma 2. Una quota delle suddette risorse del fonda regionale è destinata al rafforzamento dei sistemi locali di protezione civile, con particolare riguardo all'organizzazione di strutture comunali di protezione civile, di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine ogni Regione, nell'ambito della Conferenza Autonomie locali, stipula specifici accordi con gli enti locali. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 2, al netto della finalizzazione di cui al primo periodo del presente comma.
- 2. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";
- b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,6 per cento";
- c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,6 per cento";
  - d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";
  - e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

#### 4.0.108

### SALTAMARTINI, FLUTTERO, GALLONE, PISCITELLI, CASOLI, SBARBATI

### Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.108

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151, introdotto dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche al personale dei vigili del fuoco e del comparto sicurezza e difesa, anche in deroga a qualunque previsione organica.».

### G4.0.108

### SALTAMARTINI, BIANCO, BELISARIO (\*)

## Non posto in votazione (\*\*)

II Senato.

premesso che al personale del comparto sicurezza-difesa e soccorso pubblico debba essere applicato il principio di tutela della coesione del nucleo familiare, per i coniugi con bambini di età

inferiore a 3 anni di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

impegna il Governo ad avviare un tavolo negoziale con i sindacati rappresentativi ed i Cocer entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, al fine di garantire l'applicazione anche a questi comparti ed, eventualmente, e in subordine, prevedere un intervento normativo la cui fonte, legge o contratto collettivo, sia concordata nel tavolo negoziale da concludersi con un atto di condivisione di intenti.

- (\*) Firma aggiunta in corso di seduta
- (\*\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

#### Articolo 5.

(Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione)

- 1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
- 2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **EMENDAMENTI**

5.1

DELLA MONICA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO

## **Ritirato**

Sopprimere l'articolo.

5.2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

### Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È autorizzata l'assegnazione di 30 milioni di euro nell'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed a tal fine è autorizzata l'assegnazione ulteriore di euro 10.073944 per l'anno 2012 ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri recati dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

#### 5.3

DELLA MONICA, D'ALIA, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, CASSON, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO

## **Improcedibile**

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.
- 2. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota di euro 10.073.944 per l'anno 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

#### 5.4

### D'ALIA, DELLA MONICA

## **Improcedibile**

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011, per una quota non superiore a 30 milioni di euro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio

civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Consequentemente, al comma 3 sostituire la parola: «3», con la seguente: «2».

#### 5.5

## INCOSTANTE, MONGIELLO

## **Improcedibile**

Al comma 1, sostituire le parole: «al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies», sino a fine periodo con le seguenti: «al Ministero dell'interno per il finanziamento delle attività dei Vigili del Fuoco e delle forze di polizia».

#### 5.6

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

## **Improcedibile**

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «della Giustizia e dell'Interno».

#### 5.100

PARDI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE

## Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per le medesime finalità, oltre che per le finalità di cui al comma 2».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

#### 5.0.100

BAIO, RUTELLI, SANTINI, GUSTAVINO, GARAVAGLIA MARIAPIA, VIESPOLI, PARDI, BALDASSARRI, BOSONE, BRUNO, CARRARA, CASTIGLIONE, CARUSO, CENTARO, CONTINI, DE ANGELIS, DE LUCA CRISTINA, DIGILIO, DI NARDO, FERRARA, FILIPPI ALBERTO, FLERES, GERMONTANI, LANNUTTI, MASCITELLI, MENARDI, MILANA, MOLINARI, PALMIZIO, PEDICA, PISCITELLI, POLI BORTONE, RUSSO, SAIA, STRANO, TEDESCO, VALDITARA, VILLARI, ANTEZZA, MONGIELLO, VACCARI

### Respinto

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la reintegrazione del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

1. All'articolo 1. comma 1, lettera c), al numero 10 del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59,

sostituire le parole da: "Anche in combinazione con la predetta riduzione" fino a: "si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo" con le seguenti: "Anche in combinazione con la predetta riduzione del tetto di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate, deliberate dal Consiglio dei Ministri, derivanti dall'innalzamento delle aliquote fiscali applicate ai giochi. La misura dell'aumento è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, dell'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti della tassazione erariale sui giochi pubblici di cui ai periodi precedenti"».

## Allegato B

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

## Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Berselli, Chiti (dalle ore 11.15), Ciampi, Ciarrapico, Colombo, Cutrufo, Dell'Utri, Ferrara, Pera e Thaler Ausserhofer.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Caforio, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

## Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Calderoli Roberto, Bricolo Federico, Aderenti Irene, Boldi Rossana, Cagnin Luciano, Castelli Roberto, Davico Michelino, Divina Sergio, Franco Paolo, Garavaglia Massimo, Leoni Giuseppe, Maraventano Angela, Mazzatorta Sandro, Montani Enrico, Monti Cesarino, Mura Roberto, Pittoni Mario, Rizzi Fabio, Torri Giovanni, Vaccari Gianvittore, Vallardi Gianpaolo, Valli Armando Modificazioni al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (3410)

# (presentato in data 17/6/2012).

## Interpellanze

BOLDRINI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

la nutria, mammifero roditore originario del sud America, è stato dapprima introdotto in Europa per lo sfruttamento commerciale ma poi, rilasciato libero in natura in conseguenza del fallimento della produzione della sua pelliccia, ha dato origine a numerose colonie che ben si sono adattate a vivere e proliferare negli ambienti umidi;

in Italia la diffusione della nutria ha subito negli ultimi anni un notevole incremento interessando vaste aree della pianura padana, della costa adriatica fino all'Abruzzo e delle coste laziali;

in dette aree, all'interno delle quali la nutria vive e prolifera senza il controllo di predatori naturali, il sovraffollamento di esemplari ha cagionato ingenti danni economici alle coltivazioni agricole e ha procurato un generale deterioramento degli assetti idrogeologici e delle infrastrutture ivi presenti;

in alcune zone della pianura padana i frequenti attraversamenti stradali posti in essere da numerosi esemplari di nutria mettono a rischio anche la sicurezza stradale di automobilisti, motociclisti e ciclisti;

tali animali, inoltre, possono anche rappresentare un veicolo per la diffusione di diverse patologie,

la più temuta è la leptospirosi, con la trasmissione degli agenti patogeni sia ad altri animali che all'uomo;

#### considerato che:

l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUNC) ha inserito la nutria fra le 100 specie alloctone più dannose del mondo;

nelle "Linee guida per il controllo della nutria" pubblicate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) si osserva che l'origine esotica e le possibili interferenze ecologiche che la nutria può indurre a carico delle biocenosi autoctone, nonché i problemi di natura economica che la sua presenza comporta, fanno ritenere la specie non desiderabile sul territorio nazionale;

#### preso atto che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18, indica le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria;

la nutria non è inserita fra le specie cacciabili;

la nutria non è, d'altro canto, neanche inserita fra le specie protette né dalla legislazione italiana né dalla normativa comunitaria;

la citata legge n. 157 del 1992, all'articolo 19, comma 2, prevede che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Ispra. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalla amministrazioni provinciali che, a loro volta, potranno avvalersi dei proprietari dei fondi su cui si attuano i piani purché muniti di licenza;

alcune amministrazioni regionali e provinciali hanno adottato, anche da lungo tempo, azioni di controllo delle nutrie ai sensi del citato articolo 19 senza, tuttavia, sortire alcun esito risolutivo del problema;

la XIII Commissione permanente della Camera dei deputati, il 20 luglio 2011, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alla produzioni agricole e zootecniche, ha approvato un documento nel quale si legge che "nella pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottato dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto completamente il problema, limitandosi in alcuni casi solo ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto limitato altresì dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi";

la XIII Commissione, il 29 febbraio 2012, ha approvato una risoluzione riguardante iniziative per il contenimento delle nutrie nella quale si impegna il Governo ad adottare un piano complessivo a livello nazionale;

preso atto, inoltre, che le nutrie, pur non essendo autoctone, allo stato, sembrano perfettamente integrate nell'ambiente naturale italiano,

#### si chiede di sapere:

se, in quali modi e in quali tempi si intenda procedere, sentito il parere dell'Ispra, alla definizione di un piano nazionale per il controllo della proliferazione delle nutrie al fine di contenerne il numero degli esemplari specificamente nelle aree a vocazione agricola;

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo in ordine alla richiesta di inserire le nutrie tra le specie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992, ovvero tra le specie alle quali non si applicano le norme di tutela, al pari delle talpe, dei ratti, dei topi propriamente detti e delle arvicole:

se risultino essere in corso studi o ricerche per la predisposizione di tecniche di ingegneria ambientale finalizzate alla manutenzione degli argini - ove hanno sede le tane delle nutrie - e alla salvaguardia degli alberi e dei raccolti anche attraverso la realizzazione di barriere e/o l'impiego di

dissuasori o repellenti;

se ritengano efficace lo strumento della recinzione delle colture;

se risultino essere in corso studi o ricerche per la predisposizione di misure di sterilizzazione delle nutrie finalizzate a ridurne il numero senza danneggiare l'habitat naturale;

se risulti che le nutrie abbiano una comprovata frequenza di positività a forme di leptospira e se risultino eventuali problemi sanitari provocati dalle nutrie medesime;

se ritengano che l'introduzione delle nutrie tra le specie di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992 non rischi di destrutturare la popolazione inducendo sostanziali alterazioni a livello demografico e creando le condizioni per un successivo incremento della capacità di crescita.

(2-00502)

## Interrogazioni

AMATI, GRANAIOLA, VITA, NEROZZI, DELLA SETA, FERRANTE - Al Ministro della difesa - Premesso che:

secondo notizie apparse sulla stampa e confermate da più fonti, sembra che i velivoli AMX dislocati nell'ambito del contingente italiano nel teatro afghano stiano effettuando operazioni di bombardamento;

lo schieramento dei velivoli AMX in Afghanistan fu vincolato dal Parlamento ad attività di aeroricognizione e sorveglianza del territorio al fine di garantire maggiore sicurezza ai contingenti che operano a terra,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dalla stampa corrisponda a verità;

nell'eventualità in cui siano state effettuate operazioni di bombardamento, nell'ambito di quale missione o per quale tipologia di operazione si sia fatto ricorso all'intervento aereo;

se il Ministro in indirizzo ritenga praticabile un siffatto uso della forza aerea senza un'esplicita autorizzazione del Parlamento.

(3-02985)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PEDICA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

in data 23 aprile 2012 a Roma, località Spinaceto, si è svolto un convegno sulla costruzione dell'autostrada Roma-Latina, al quale hanno partecipato i vari movimenti e le associazioni ambientalistiche contrarie alla costruzione della nuova autostrada e in particolare Gualtiero Alunni, coordinatore del comitato "no corridoio", Nicola Caracciolo, vicepresidente di "Italia Nostra" insieme alla consigliera nazionale dell'associazione Ebe Giacomelli, Lorenzo Parlati di Legambiente e diversi esponenti politici;

il luogo di incontro, Spinaceto appunto, è stato determinato proprio dal fatto che in questo punto passerà la nuova tratta aggiunta che collegherà la Roma-Latina con l'autostrada A12;

in proposito si sottolinea come si tratti di una zona fortemente antropizzata e che dovrà confrontarsi con il gigantismo della nuova tratta. Nuova tratta, tra l'altro, che ormai è vista negativamente anche da coloro che, fino a poco tempo fa, erano invece favorevoli alla costruzione dell'autostrada;

nell'occasione il comitato "no corridoio" ha sottolineato l'inutilità di spendere diversi miliardi di euro per mettere in atto un'idea ormai vecchia e priva di senso, quando si potrebbe optare per altre soluzioni, tra le quali mettere in sicurezza tutta la Pontina fino a Terracina e pensare alla mobilità su ferro;

ad avviso dell'interrogante è importante, soprattutto in questo momento di forte crisi economica, scegliere con molta attenzione su quali infrastrutture investire, al fine di utilizzare al meglio le già

scarse risorse pubbliche disponibili, nonché valutare la possibilità di riconsiderare la bontà di un'opera che, allo stato attuale, forse non può più considerarsi opportuna,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali provvedimenti, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare in relazione alla vicenda.

(4-07961)

BUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il 20 marzo 2012 l'Assemblea del Senato ha approvato la mozione 1-00522 a prima firma dell'interrogante;

l'approvazione della mozione bipartisan, in tema di sconti sul carburante per le zone di confine, costituisce un importante impegno del Governo finalizzato ad incrementare e a rimodulare gli sconti del prezzo delle benzine e del gasolio e ad ampliare l'area territoriale interessata;

allo stesso tempo il Governo dimostrava di mirare alla salvaguardia di centinaia di posti di lavoro, al mantenimento del gettito erariale nei confini nazionali e alla soddisfazione di migliaia di automobilisti, contrastando il fenomeno del pendolarismo del pieno, molto diffuso in Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia;

in data 4 aprile 2012 il Senato ha approvato, in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, cosiddetto decreto fiscale, il maxi-emendamento su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia e che recepiva il testo di un emendamento, accolto in sede referente grazie ad un ampio consenso *bipartisan*, espresso anche dall'interrogante. Dette disposizioni istituiscono un fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone di confine, con la finalità di aumentare gli sconti sul carburante;

nello specifico, l'art. 3, comma 16-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, dispone: "È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012; l'individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

tuttavia, ad oggi il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora adottato il relativo decreto ministeriale che dovrebbe definire tali modalità;

così facendo, di fatto, si sta bloccando l'erogazione di fondamentali risorse già destinate per il fondo aree di confine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche esposte in premessa e se non ritenga opportuno adottare al più presto il decreto che definisce le regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio-economiche delle zone appartenenti alle regioni di confine.

(4-07962)

AMORUSO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la stampa locale ha di recente lanciato un nuovo allarme sui progetti relativi alle trivellazioni petrolifere *offshore* nel mare Adriatico, al largo delle coste della provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat):

è stata infatti riportata la notizie di nuovi permessi che il Ministero dello sviluppo economico avrebbe concesso ad alcuni soggetti già peraltro attivi da tempo al largo delle coste pugliesi e le cui attività, per il loro evidente impatto negativo a livello ambientale e turistico, erano già state richiamate dall'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo 4-06252;

il tema della tutela delle preziose acque pugliesi (non solo al largo della Bat, ma anche nei tratti di mare che costeggiano autentici gioielli naturalistici e ambientali come le isole Tremiti, il Gargano e la costa salentina) è di tale riconosciuta importanza che su di esso, il 21 gennaio 2012, si realizzò un significativo consenso trasversale a tutti i partiti politici grazie a una grande manifestazione contro le trivellazioni selvagge nella città di Monopoli (Bari);

quell'esperienza dovrebbe, a parere dell'interrogante, far riflettere il Ministero dello sviluppo economico sulle modalità di attuazione dei progetti di ricerca di risorse *offshore* nel senso e sulla necessità di trovare modalità più compatibili con la difesa dell'ambiente, del paesaggio e del turismo, il quale rappresenta una voce sempre più fondamentale per l'economia dell'intera Puglia;

quanto tali timori siano non frutto di preconcetti di tipo ambientalista, ma segno delle legittime preoccupazioni dei cittadini pugliesi per la qualità ambientale dell'Adriatico è stato peraltro dimostrato concretamente dall'Assemblea parlamentare del Mediterraneo (l'organismo internazionale con i rappresentanti dei Parlamenti europei, nordafricani, mediorientali e balcanici) che nella recente riunione plenaria del 27-28 ottobre 2011, a Palermo, ha approvato un rapporto sulla tutela ambientale del Mediterraneo all'indomani delle nuove incognite causate dall'eco del disastro ambientale della "Deepwater Horizon", la piattaforma per l'estrazione di idrocarburi esplosa nel golfo del Messico nel 2010,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo in merito alla veridicità e alla tempistica delle notizie riportate in premessa e quali iniziativeintenda assumere per garantire la tutela del mare e, quindi, con essa, per assicurare la salute dei cittadini, la salvaguardia delle risorse ittiche e la garanzia di una concreta attenzione alle attività turistiche in Puglia.

(4-07963)

### SERAFINI Anna Maria - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

l'istruzione artistica rappresenta un vero e proprio *unicum* nel panorama culturale internazionale, un patrimonio inestimabile da tutelare, specialmente in periodo di grave crisi come quello attuale. Infatti, è proprio attraverso un'adeguata ed efficace istruzione artistica che è possibile tramandare e continuare a sviluppare una coscienza storica e culturale, oltre a veicolare valori umani altamente formativi e a produrre concretamente prospettive lavorative per i giovani;

la riforma della scuola secondaria superiore è stata avviata con l'anno scolastico 2010/2011, a partire dalle prime e dalle seconde classi e dal 1° settembre 2012 si prevede il coinvolgimento anche delle terze. La riforma prevede l'organizzazione del corso di studi su vari licei. Riguardo all'istruzione artistica, il percorso del liceo artistico si articola, a partire da secondo biennio, nei seguenti indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, audiovisivo e multimediale, grafica, design, scenografia;

con l'avvio dell'anno scolastico 2012/2013, la riforma troverà attuazione in particolare nelle attività laboratoriali. I gruppi-classe delle terze classi saranno composti da studenti che seguiranno indirizzi di studi diversi (classi articolate). Inoltre, la scelta dell'indirizzo, operata al terzo anno, proseguirà per il quarto e il quinto anno di studi. Quando la riforma entrerà, dopo questo passaggio, a pieno regime nell'anno scolastico 2014/2015 avere le classi articolate su due indirizzi sarà ulteriormente la caratteristica e il punto di forza del liceo artistico;

le attività di indirizzo possono essere svolte esclusivamente all'interno di laboratori altamente specializzati ed attrezzati con macchinari e materiali specifici, equiparati per legge a luoghi di lavoro e, pertanto soggetti al rip, dove è prevista la presenza massima di 12-15 alunni per garantire la sicurezza prevista e la possibilità di svolgere una proficua attività didattica;

la specificità didattica e formativa del liceo artistico fa sì che in tali istituti la presenza di alunni diversamente abili (circa 3/4 all'interno di ogni classe) sia sensibilmente più alta che negli altri istituti;

a tali studenti va garantito il diritto allo studio che si realizza, attraverso l'integrazione scolastica, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dalla normativa vigente in materia;

#### rilevato che:

l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha respinto l'applicazione delle classi articolate in indirizzi specifici;

tale decisione è in palese contrasto con quanto previsto dalla richiamata riforma scolastica;

il respingimento della "Proposta di organico di diritto", fatta nei termini di legge, non solo danneggia gravemente la didattica nello specifico indirizzo, ma non consente di garantire agli studenti parità di trattamento nonché il rispetto delle norme sulla sicurezza, come previsto nel decreto legislativo n. 81 del 2008; inoltre, la presenza nelle classi di un numero di studenti superiore alle 20 unità non può garantire l'integrazione degli alunni disabili presenti nella medesima classe;

considerato, inoltre, che la decisione assunta dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio risulterebbe essere stata adottata anche da altri Uffici scolastici regionali,

### si chiede di sapere:

se, anche in considerazione dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con la massima urgenza affinché gli Uffici regionali scolastici rivedano tali orientamenti nel senso di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

in particolare, se non ritenga di dover intervenire affinché nei licei artistici, a partire dal nuovo anno scolastico, si proceda alla formazione delle classe articolata in due gruppi di indirizzi diversi con un numero di alunni per gruppo non superiore alle 12 unità, nel pieno rispetto dei criteri e delle modalità fissate dalla riforma scolastica dei licei.

(4-07964)

### CASTELLI, MARAVENTANO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

da notizie rilanciate dalle agenzie di stampa si apprende che, il 6 luglio 2012, 60 tunisini sono approdati a Lampedusa, direttamente al molo Favaloro, a bordo di un vecchio barcone di 8 metri;

i clandestini sarebbero stati soccorsi dai carabinieri e alloggiati in un *residence* per essere successivamente trasferiti a Porto Empedocle a bordo del traghetto di linea e poi smistati nei centri di accoglienza della Sicilia;

notizie come quella riportata testimoniano la ripresa massiccia degli sbarchi di clandestini a Lampedusa, e fanno seguito all'allarme di recente rilanciato dal generale Adriano Santini, direttore dell'AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, nel corso di un'audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

il generale Santini ha richiamato infatti l'attenzione sui rischi di una probabile invasione delle coste italiane dalla Siria, dalla Libia e dalla Tunisia;

a fronte delle citate notizie e degli allarmi lanciati non si registra, a giudizio degli interroganti, una significativa attenzione da parte del Ministro in indirizzo, che anzi ha parlato, nel corso di una trasmissione radiofonica, di "accordi verbali" con la Libia (si veda "Il Mondo.it" del 12 luglio 2012), lasciando intendere che non sia intenzione del Governo attualmente in carica proseguire sulla linea di fermezza intrapresa in passato dal ministro Maroni con la stipula di specifici accordi bilaterali con gli Stati rivieraschi di partenza dei clandestini, finalizzati a pattugliamenti congiunti e all'addestramento delle locali Forze di polizia;

si registrano al contrario continue dichiarazioni di rappresentanti del Governo a favore di iniziative volte a rendere più agevole l'ottenimento della cittadinanza per gli stranieri, nonché addirittura a prefigurare un'imminente sanatoria da inserire nelle pieghe del recepimento di una direttiva comunitaria per il contrasto del "lavoro nero";

a giudizio degli interroganti, tali prese di posizione di autorevoli esponenti del Governo non potranno che avere l'effetto di incentivare gli arrivi di clandestini nel Paese, come dimostrato dalla ripresa degli sbarchi sull'isola di Lampedusa, dopo che la politica degli accordi bilaterali intrapresa dal ministro Maroni li aveva praticamente azzerati,

si chiede di sapere quali siano i reali intendimenti del Governo in materia di contrasto all'immigrazione clandestina ed in particolare se il Ministro in indirizzo non intenda ridare impulso alla cooperazione bilaterale con gli Stati costieri del nord Africa per contrastare le partenze di clandestini dai porti africani anche attraverso pattugliamenti congiunti.

(4-07965)

LEONI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

nel lontano 1974, in Lombardia, veniva istituito il parco naturale del Ticino che raggruppa 50 Comuni, 3 Province e una Regione, con una superficie pari a 21.000 chilometri quadrati di terreno. Successivamente, nel 1978, anche il Piemonte istituiva il parco sul suo territorio, a completamento di quello che, con grande intuizione, era stato istituito nel confinante territorio lombardo;

all'inizio del mese di maggio 2012, presunti smottamenti creavano una rottura del manufatto di scarico delle acque bianche del comune di Somma Lombardo, innescando così un movimento franoso, tuttora in evoluzione, che ha interessato una vasta area;

nonostante gli interventi tempestivi dell'amministrazione comunale di Somma Lombardo per contenere al massimo il fenomeno, le avversità atmosferiche, con il ripetersi di nubifragi di eccezionale entità, hanno portato ad un ampliamento della frana, con arretramento del ciglio del disseto, ed al crollo di una abitazione;

la quantità del materiale franoso del Belvedere è stata stimata in 300.000 metri cubi, costituito da ghiaione, sabbia fine e limo, che in buona parte, si è riversata verso il fiume Ticino, ostruendo completamento la viabilità della via Alzaia e minacciando seriamente le prese d'acqua della diga del Panperduto che dà origine al canale Villoresi e al canale industriale;

detti canali sono i portatori d'acqua dell'irrigua campagna lombarda, che con i suoi prodotti garantisce un prodotto interno lordo pari al 15 per cento del fatturato regionale;

Enel Power ha denunciato l'intasamento dei filtri delle turbine nella centrale di Vizzola Ticino che produce l'energia elettrica per la città di Milano, imputando il costo per un giorno di fermo pari a 800.000 euro per ogni singola turbina al Comune di Somma Lombardo;

il limo trasportato, i tronchi, i rami e il fogliame intasano le prese d'acqua delle centrali di Vizzola Ticino e Turbigo, comportando la necessità della presenza di un presidio costante per la rimozione dei residui trasportati dal canale al fine di evitare la portata d'acqua alle turbine; ad oggi sono stati prelevati dalle griglie di filtraggio più di 20.000 chilogrammi di materiale legnoso;

i temporali che caratterizzano la stagione estiva nella zona laghi, i quali hanno provocato la frana, potrebbero ripetersi nel prossimo futuro e l'eventuale aumento della frana è una possibilità da non escludersi, vista la consistenza del terreno prettamente ghiaioso;

#### considerato che:

in questo momento è stato di fatto sospeso l'intervento per 21,5 milioni di euro per la messa in sicurezza e la stabilità statica della diga di Panperduto, a causa dell'impossibilità pratica di raggiungere la diga attraverso l'unica strada di collegamento, l'Alzaia, interrotta per l'enorme quantità di ghiaia e sabbia (circa 150.000 metri cubi) riversata dalla frana;

come è facile intendere il problema non è di competenza comunale, provinciale o regionale, bensì è un problema che coinvolge il Paese, visto che proprio dalla suddetta diga verranno prelevate le acque del progetto "Le vie d'acqua" verso la città di Milano, in occasione dell'Expo 2015,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, con tempestività, per reperire le risorse necessarie per gli interventi di risanamento della diga e del territorio interessato, anche al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'Expo 2015.

(4-07966)

BIANCHI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

nell'ambito del piano di razionalizzazione della spesa pubblica presentato dal Governo e meglio noto come *spending review*, si apprende che è previsto il taglio di ben 100 sportelli di uffici postali nella Regione Calabria, ovvero dei comuni di Catanzaro, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia, Reggio Calabria;

in particolare, si apprende che sono previsti i tagli agli uffici postali di Pagliarelle e Foresta, frazioni di Petilia Policastro (Crotone);

Pagliarella e Foresta costituiscono due popolose frazioni del Comune di Petilia Policastro: la prima dista dal capoluogo provinciale oltre 11 chilometri ed è ubicata alle appendici della Sila alle porte del parco nazionale medesimo, il che lascia intendere che nei mesi invernali, a causa delle abbondanti nevicate, la frazione resta isolata anche dal capoluogo Crotone;

Pagliarelle, inoltre, vanta un ufficio postale istituito negli anni '50 per venire incontro alle esigenze dei suoi cittadini;

il servizio postale di entrambe le frazioni si è sempre contraddistinto per efficienza e produttività nel segno della continuità;

la ventilata soppressione comporterebbe un'inevitabile penalizzazione di tutta la comunità e soprattutto di quella fascia di popolazione anziana che usufruisce dei servizi offerti per la periodica riscossione della pensione;

la chiusura dell'ufficio postale di Foresta inoltre comporterebbe inevitabili disagi considerata l'ubicazione della frazione, esattamente a metà strada tra Crotone ed il centro urbano di Mesoraca, che a sua volta vanta una popolazione di 2.500 abitanti;

le popolazioni private dei servizi postali sarebbero costrette a convergere sul capoluogo di provincia, finendo così ad ingrossare le già consistenti file di utenti che si formano solitamente davanti agli uffici postali di Crotone, soprattutto nei giorni di pagamento delle pensioni;

bisogna comunque sottolineare che i tagli previsti e cui si è dato risalto riguardano anche altri comuni in provincia di Crotone, quali Mesoraca con la frazione di Filippa, Santa Severina con la frazione di Altilia, Cutro ed il suo ufficio postale a San Leonardo, ed Umbriatico,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza degli enormi disagi che un siffatto taglio ai servizi postali causerebbe alle popolazioni delle frazioni di Petilia Policastro, ovvero Foresta e Pagliarelle;

se non sia possibile optare, allo scopo di scongiurare tali tagli, alla trasformazione, mediante accordi con le amministrazioni comunali, degli uffici postali delle frazioni citate in centri multiservizi, in grado di offrire assistenza non solo nell'ambito dei tradizionali servizi postali, ma anche nei campi della cartografia digitale, dei certificati anagrafici e la possibilità di saldare i *ticket* sanitari, venendo così incontro a quei parametri di economicità e del profitto che, stando alle stime di Poste Italiane, gli attuali sportelli a rischio non sono in grado di rispettare.

(4-07967)

RUSCONI, PINOTTI, CECCANTI, DONAGGIO, GIARETTA, MERCATALI, PEGORER, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, VITA, ADRAGNA, ANDRIA, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCO, BLAZINA, CABRAS, COSENTINO, D'UBALDO, GALPERTI, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MICHELONI, MUSI, PERTOLDI, RANUCCI, ROILO, TONINI - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport -

(4-07968)

(Già 2-00461)

PETERLINI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", in vigore del 18 luglio, prevede all'articolo 1, comma 32, alcune modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 276 del 2003;

in particolare, le prestazioni di lavoro accessorio vengono definite quali "attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente";

fermo restando il limite complessivo dei 5.000 euro nel corso di un anno solare nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, tali attività lavorative "possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro";

al comma 33 dell'articolo 1 si prevede poi che transitoriamente, e in particolare fino al 31 maggio 2013, i buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 siano utilizzabili come da disciplina previgente;

dalla lettura combinata delle due norme illustrate sembrerebbe possibile, quindi, che un lavoratore, in caso di utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data del 18 luglio 2012 (giorno di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012) non sia soggetto ai limiti nei confronti dei committenti introdotti con la stessa legge;

è assolutamente necessario chiarire con urgenza la portata della norma transitoria prevista all'articolo 1, comma 33, della legge n. 92 del 2012, anche in considerazione delle imminenti vacanze estive, occasione nella quale sono molto frequenti le prestazioni di lavoro accessorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire in via interpretativa l'effettiva portata della norma in modo da non ingenerare confusione nei lavoratori e nei datori di lavoro rispetto alla disposizione transitoria in tema di prestazioni di lavoro accessorio.

(4-07969)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

4<sup>a</sup> Commissione permanente(Difesa):

3-02985, della senatrice Amati ed altri, sull'uso di armi da parte degli aerei militari italiani impegnati nella missione in Afghanistan.

### Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 765a seduta pubblica del 12 luglio 2012, a pagina 22, alla terza riga dell'intervento del senatore Di Giovan Paolo, sostituire le parole da: "marzo 2003" a: "il sito" con le seguenti: "marzo 2011 da chi di noi aveva cercato di guardare un pò più in là del proprio naso. Sono d'accordo sul fatto che va rovesciata la scala delle priorità. Con riferimento agli impianti attuali occorre far funzionare quello che c'è, fare la raccolta differenziata e in ultimo viene la scelta del sito".